

# IUSLETTER

- periodico di informazione e aggiornamento giuridico -

SERIE VI n. 29

MARZO 2005

La Scala & Associati

Milano Roma Torino Vicenza Padova Verona Mantova  
[www.lascalaw.com](http://www.lascalaw.com) - [www.thealliancelaw.com](http://www.thealliancelaw.com)



THE EUROPEAN LEGAL  
ALLIANCE

## Servizi on-line

[www.lascalaw.com](http://www.lascalaw.com)



Lo studio Legale **La Scala & Associati** comunica a tutti i Lettori di **Iusletter** la possibilità di ricevere, secondo la periodicità sotto indicata, la regolare **segnalazione** degli **aggiornamenti relativi ai Servizi on-line** offerti agli utenti del proprio sito Internet.

In particolare, ciascun utente potrà ricevere:

- una e-mail giornaliera (di norma entro le 9.30 del mattino) con il link immediato alla **rassegna stampa legale ed economica** del giorno (da *Il Corriere della Sera*, *Il Sole 24 Ore*, *Italia Oggi*);
- una e-mail settimanale con la segnalazione dell'avvenuto aggiornamento di **Iusletter In Progress** ed il relativo link;
- una e-mail bimestrale con la segnalazione dell'avvenuta pubblicazione del nuovo numero di **Iusletter** ed il relativo link, che consente di scaricare l'intera rivista.

Chi intende ricevere le suddette segnalazioni (tutte ovvero solo alcune di esse), è pregato di volerci comunicare il suo indirizzo e-mail, **inviando un messaggio** al seguente indirizzo di posta elettronica: **[c.cianfagna@lascalaw.com](mailto:c.cianfagna@lascalaw.com)**

Naturalmente si potrà, in ogni momento, segnalarci una diversa volontà al riguardo.  
Il servizio è assolutamente **gratuito**.

La Scala & Associati - Internet Staff

# SOMMARIO

## ATTUALITA' NORMATIVE

---

- 1 Tutela dei dati personali: prorogato il termine per l'adozione delle misure minime.
- 1 Con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 24 febbraio 2005 dettate le regole per i programmi di fidelizzazione.
- 2 Nuovi obblighi sulla comunicazione di informazioni periodiche per le società quotate.

## DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI

---

- 3 L'attività bancaria viaggia "on line".
- 3 Denuncia di irregolarità nella gestione di società "chiuse".
- 4 Un ulteriore passo avanti verso la definitiva caduta del "muro" dell'affissione.
- 4 Conoscenza dello stato d'insolvenza del convenuto in revocatoria.
- 5 Qualifica del pegno, rimesse di terzi ed anticipazioni in conto corrente ai fini della revocatoria fallimentare.
- 5 La "Legge Marzano".
- 6 Cessione di credito e concordato preventivo.
- 6 L'art. 146 l.f., fra nuove questioni di competenza funzionale e nuovo processo societario.
- 6 Rapporti giuridici pendenti e rispetto della *par condicio* nell'A.S. Parmatour.
- 7 Nullità della citazione per indeterminatezza della domanda di revocatoria: presupposti ed effetti.
- 7 Trasferimento della titolarità di somme anticipate "salvo buon fine" ed effetti sulla loro revocabilità.
- 8 La revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie e la determinazione delle rimesse revocabili: aspetti problematici.
- 8 Osservazioni (inutili) in tema di revocatoria fallimentare e assegnazione giudiziale dei crediti.
- 9 Precisazioni della Corte di Cassazione in ordine alle conseguenze della revoca dell'ordinanza di ingiunzione.
- 9 La condanna alla rifusione delle spese costituisce valido titolo esecutivo ancorché non faccia seguito ad una statuizione di condanna.

## GIURISPRUDENZA

---

- 10 Selezione delle decisioni più recenti della Corte di Cassazione e dei giudici di merito.

## **OSSERVATORIO**

---

### **DIRITTO BANCARIO**

- 23** Illegittimità del rifiuto da parte della banca di restituire somme indebitamente percepite in base a clausole contrattuali nulle.

### **DIRITTO FALLIMENTARE**

- 24** *Restyling* per il diritto fallimentare - Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35.

### **DIRITTO SOCIETARIO**

- 25** Inammissibilità della contestuale carica di amministratore unico e dipendente.

### **MERCATI FINANZIARI**

- 26** Linee guida CESR concernenti l'attuazione delle misure transitorie delle direttive 2110/107/CE e 2001/108/CE sugli organismi di investimento collettivo del risparmio.

### **INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION TECHNOLOGY**

- 28** Il nuovo codice della proprietà industriale.

### **DIRITTO CIVILE, DI FAMIGLIA E "ADR"**

- 29** Risoluzione per inadempimento *ex art.* 1453, commi 1 e 2 c.c. ed arbitrato: una stupefacente ma coerente decisione della Suprema Corte.

### **ESECUZIONI IMMOBILIARI**

- 30** Legittimazione di un terzo all'esercizio dell'azione esecutiva.

## **BREVISSIME**

---

- 31** Il nuovo art. 2364 c.c..

- 31** Poteri dei consumatori.

- 31** Lavoro intermittente.

- 31** Sorte dei punti patente relativi a vecchie infrazioni.

- 31** Cina e Ferrari.

- 31** Aumentano le tasse per i brevetti.

- 31** Censimento delle imprese.

## **COSE NOSTRE**

---

- 32** Nuove dallo Studio.

- 32** European Legal Alliance.

- 33** Incontri a tema.

## **CONVEGNI**

---

- 33** Partecipazione dello Studio a convegni, seminari, conferenze.

## **BIBLIOTECA DI STUDIO**

---

- 33** Nuovi acquisti.

# ATTUALITA' NORMATIVE

## TUTELA DEI DATI PERSONALI: PROROGATO IL TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE MINIME.

Con la **Legge n. 26, 1 marzo 2005**, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 314 del 30 dicembre 2004 (pubblicata sulla G.U. n. 50 del 2 marzo 2005), **slittano ulteriormente i termini** previsti dall'art. 180 del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy, CP), già prorogati con il Decreto Legge 266/2004. Il rinvio riguarda ancora una volta le sole misure minime di sicurezza introdotte per la prima volta dal d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e non previste dal precedente D.P.R. 318 del 28 luglio 1999.

Rimane compreso in tale proroga anche la redazione del **Documento Programmatico sulla Sicurezza** (DPS). Il provvedimento – seppur già richiesto dalla precedente disciplina – è stato infatti arricchito da nuovi elementi (art. 34 comma 1 lett. g)) e regola 19 Disciplinare tecnico allegato B CP) ed è ora imposto ad una categoria più ampia di soggetti (ad esempio, da chi trattava dati sensibili o giudiziari, ma con elaboratori non accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico). Per quanto dunque misura non *"nuova"* è stato assimilato alle disposizioni dell'art. 180 CP (vedi parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 22 marzo 2004). Il DPS dunque, al pari delle altre misure minime prorogate, dovrà essere adottato, ove dovuto, entro il **31 dicembre 2005** e non più entro il 30 giugno 2005.

Rimangono invece già fin d'ora obbligatori gli altri provvedimenti in materia, quali la predisposizione di adeguata informativa a favore del soggetto interessato, raccolta del consenso al trattamento e notifica (nei soli casi necessari), nonché nomina dei soggetti incaricati e responsabili. Non vanno analogamente trascurate le misure minime già richieste a norma della precedente normativa. (l.g.)

\* \* \*

## CON PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 24 FEBBRAIO 2005 DETTATE LE REGOLE PER I PROGRAMMI DI FIDELIZZAZIONE.

Con provvedimento generale del 24 febbraio 2005 il **Garante** per la protezione dei dati personali (di seguito, il Garante) ha fissato le linee guida per un corretto utilizzo delle **"carte di fidelizzazione"** (in base ai poteri di cui dispone *ex art.* 154 comma 1 lett. c), d.lgs. 196/2003, di seguito, CP).

L'intervento si riferisce a tutte quelle iniziative promozionali che offrono vantaggi di varia natura in ragione della titolarità di una tessera e dell'accumulo di *"punti"*. Il rilascio delle carte e il loro uso comportano infatti un trattamento di dati personali dei clienti e, talvolta, anche dei loro familiari.

Sono interessati dal provvedimento tutti i settori che ricorrono a simili iniziative: la grande distribuzione (supermercati), i fornitori di servizi di credito, telefonia, trasporti e noleggio.

I dati raccolti possono essere più o meno approfonditi, riguardare la persona e i suoi familiari; possono essere trattati da chi rilascia la carta o anche da terzi o essere raccolti per creare profili individuali o di gruppo (cosiddetti *cluster*).

Le prescrizioni sono dettate con riguardo alle tre principali finalità di raccolta ed uso: **fidelizzazione**, attività di **profilazione** e **marketing** diretto. Per ciascuno scopo, vengono individuati tipi di dati trattabili e corrette modalità di utilizzo.

Vanno poi sempre rispettati i principi generali di **necessità, liceità correttezza e proporzionalità** (artt. 3 e 11 CP): ad esempio, l'utilizzo di dati personali non è lecito se per il medesimo fine sono sufficienti dati anonimi o resi anonimi.

I sistemi informatici devono già essere configurati in modo da utilizzare al minimo le informazioni fornite dal consumatore; i dati devono inoltre sempre essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

I dati raccolti devono sempre *"limitarsi"* allo **stretto necessario**: il riferimento al dettaglio degli acquisti, ad esempio, è di regola inutile per scopi di mera fidelizzazione. L'utilizzo di **dati sensibili** non è generalmente ammesso, salvo sia

realmente indispensabile e solo per determinate finalità (fidelizzazione). Il loro uso è comunque sempre subordinato all'autorizzazione del Garante ed al consenso espresso dell'interessato.

Va sempre fornita una **informativa** chiara e completa, riportata con evidenza. Non è lecito assumere comportamenti suscettibili di incidere sulla determinazione del cliente. Le formule possono essere colloquiali ma precise ed esaustive. Non è consentito ricorrere a generici rinvii ad altri documenti non acclusi. Eventuali attività di profilazione, marketing e cessione dei dati a terzi devono essere specificate chiaramente.

Il **consenso** deve essere sempre espresso e specifico, salvo le mere finalità di fidelizzazione.

L'adesione alla attività di fidelizzazione non può essere subordinata al rilascio del consenso per fini diversi ed ulteriori a quello della fidelizzazione stessa (come ad esempio condizionare il rilascio della carta alla necessità di accettare il successivo ricevimento di messaggi promozionali).

Sono inoltre fissati i **tempi massimi di conservazione** dei dati così raccolti (per finalità di profilazione o di marketing, ad esempio, non più di 12 e 24 mesi). E' anche previsto il caso di ritiro o disabilitazione della carta.

Rimane naturalmente fermo **l'obbligo di notifica al Garante** (art. 37 comma 1 lett. d) CP) in alcuni specifici casi di profilazione e vanno comunque predisposte le misure di sicurezza minime (artt. 31 – 35 CP e allegato B CP).

Infine, il Garante vieta espressamente alcuni accorgimenti in grado di eludere le disposizioni previste. (l.g.)

\* \* \*

## **NUOVI OBBLIGHI SULLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PERIODICHE PER LE SOCIETÀ QUOTATE.**

Il 31 dicembre 2004 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la **Direttiva 2004/109/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli **obblighi di trasparenza** riguardanti le informazioni periodiche e continue sugli emittenti i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro. (di seguito, "Direttiva").

Gli Stati membri hanno tempo fino al **20 gennaio 2007** per adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla nuova Direttiva, entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (20 gennaio 2005).

**Lo studio è a disposizione per ogni chiarimento e chiarimento al riguardo e per fornire copia del testo della direttiva. (s.g.)**

\* \* \*

# DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI

**L'ATTIVITÀ BANCARIA VIAGGIA "ON LINE"**, di Fabio Di Fonzo e Biancamaria Raganelli, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 24/05, pag. 37.

Gli Autori si soffermano ad analizzare come l'ampio **uso di Internet** ai fini commerciali costituisca ormai una realtà anche nel **settore finanziario**.

L'evoluzione informatica ha inciso in misura rilevante sull'attività degli operatori creditizi e, conseguentemente, sulla loro organizzazione aziendale, determinando la diffusione di quella nuova realtà finanziaria definita c.d. **"banca virtuale"**, nella quale l'intermediario offre prodotti e servizi finanziari attraverso canali distributivi che prescindono dal contatto personale con il cliente.

Da qui l'esigenza di un quadro giuridico di riferimento che consenta di disciplinare, in modo chiaro ed uniforme tra i diversi Paesi, le contrattazioni che verranno a perfezionarsi secondo queste nuove modalità, caratterizzate da una natura ed una portata globale.

L'articolo ha come scopo quello di individuare quale sia la normativa attualmente in vigore in Italia, volta a garantire efficacia a tali particolari negoziazioni, pur nella consapevolezza di una necessaria ulteriore evoluzione legislativa in materia.

Nell'articolo in esame è di particolare interesse l'*iter* seguito dagli Autori per esaminare il tema in oggetto, i quali si sono preoccupati, innanzitutto, di dare una nuova definizione della **attività bancaria**, di verificare come l'impatto di Internet abbia inciso sulle strategie di sviluppo delle banche per, infine, identificare nel concreto quali direttive CEE (n. 2000/31/CE), quali Decreti Legislativi di recepimento e non (9/04/2003 n. 70; 24/02/1998 n. 58, TUF), quali delibere CICR (4/03/2003) e regolamenti della Consob (n. 11522/1998) siano stati adottati materia. (m.b.)

\* \* \*

**DENUNCIA DI IRREGOLARITÀ NELLA GESTIONE DI SOCIETÀ "CHIUSE"**, di Pietro Longhini, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 3/05, pag. 76.

Il provvedimento del Tribunale di Monza in data 26 febbraio 2004, è in assoluto uno dei primi emessi dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sostanziali e processuali in materia societaria. Esso concerne i **presupposti ed i limiti** del procedimento di **denuncia al Tribunale di cui all'art. 2409 c.c.**

In fatto, ai sindaci di una società in liquidazione veniva notificato un decreto del Tribunale di Monza, con il quale essi venivano convocati in Camera di Consiglio in relazione ad un ricorso *ex art.* 2409 c.c. presentato dal Pubblico Ministero. Tale ricorso, volto ad ottenere l'**ispezione della società**, era stato originariamente depositato da un socio di minoranza e poi *"fatto proprio"* dal P.M.. Si costituivano i sindaci, i quali avanzavano una serie di eccezioni fra cui, principalmente, quella della carenza di legittimazione attiva del P.M., alla luce delle disposizioni della riforma societaria, nonché quella della irregolarità nella formazione del contraddittorio e di inapplicabilità del procedimento *ex art.* 2409 c.c. alle società in liquidazione. All'udienza in Camera di Consiglio, il Tribunale dichiarava il non luogo a provvedere a causa della carenza della legittimazione attiva del P.M., ritenendo implicitamente assorbite le altre eccezioni preliminari.

Nella normativa *ante* riforma, il procedimento di controllo *ex art.* 2409 c.c. operava come norma di chiusura che interveniva quando il sistema dei controlli interni, affidati ai sindaci, non aveva adeguatamente funzionato.

La riforma affida ad esso un valore di *extrema ratio* rispetto agli altri strumenti di tutela previsti in caso di presunti atti di *mala gestio* degli amministratori. In particolare, il legislatore della riforma ha ristretto la portata di tale rimedio, sia introducendo la **rilevanza del danno nelle irregolarità denunciabili**, nel senso che le irregolarità, per essere oggetto di denuncia, devono essere suscettibili di recare un danno (attuale o potenziale) alla società o alle sue controllate e sia eliminando la legittimazione attiva del P.M. relativamente alle società chiuse. La legittimazione del P.M. è infatti prevista solo per i procedimenti relativi alle società che fanno ricorso al capitale di rischio.

Alla luce di tali premesse, è dunque chiara la decisione del Tribunale che, accertata la natura

chiusa della società, ha rilevato la **carezza di legittimazione del P.M.**

L'Autore si pone poi il problema dell'applicabilità del procedimento in esame nelle **società in liquidazione**. Parte della dottrina ritiene non esperibile il procedimento *ex art.* 2409 alle società in liquidazione, sulla base della considerazione che la sopravvenuta dichiarazione di messa in liquidazione della società elimina in radice l'esistenza del ripristino della normale gestione della stessa. Inoltre tale procedimento è incompatibile con il fine di rimuovere le irregolarità imputate ai liquidatori, contro i quali l'ordinamento appresta il diverso strumento di tutela previsto dall'art. 2450, comma 4, c.c.. Una parte della giurisprudenza ha ritenuto, invece, che l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2409 c.c. possa essere compatibile con la fase di liquidazione della società solo qualora ricorra la specifica necessità di rimuovere gli effetti di irregolarità gestionali pregresse, che si ripercuotono dannosamente sulla società stessa, ed a condizione che non vi provveda il liquidatore medesimo. (v.z.)

\* \* \*

**UN ULTERIORE PASSO AVANTI VERSO LA DEFINITIVA CADUTA DEL "MURO" DELL'AFFISSIONE**, di Margherita Lazzara, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 6/04, II, pag. 713 .

Con sentenza del 15 luglio 2004 n. 224, (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) la Corte Costituzionale ha deciso sull'ordinanza del 29 agosto 2003 con cui la Corte d'Appello di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 144, comma 2 (*recte*: art. 144, comma 4), del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. l.f.), nella parte in cui prevede che **il termine di 15 giorni per proporre il reclamo alla Corte d'Appello** avverso la sentenza del Tribunale che provvede sulla istanza di riabilitazione decorre dalla data dell'affissione della sentenza anziché da quella della sua comunicazione.

La medesima Corte Costituzionale, aveva a suo tempo affermato che la scelta dell'**affissione** quale forma di pubblicità idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione di un atto, può essere **giustificata** solo dalla **difficoltà di individuare coloro che possono avere interesse a proporre l'impugnazione stessa** (sentenze n. 273 del 1987 e n. 153 del 1980), risultando **priva**, invece, di **razionale giustificazione** se riferita a **soggetti preventivamente individuati dal legislatore** (sentenze n. 211 del 2001, n. 152 e n. 151 del 1980, n. 255 del 1974). Ciò in quanto l'affissione determina una mera presunzione lega-

le, peraltro insuperabile, di conoscenza dell'atto ed è quindi compatibile con il diritto di difesa del destinatario nei soli casi in cui l'individuazione di questi, ed il conseguente ricorso a mezzi di comunicazione diretta dell'atto stesso, risultino impossibili o estremamente difficoltosi. Condizioni, queste ultime, che di certo non ricorrono nella fattispecie disciplinata dalla norma impugnata, atteso che la legittimazione a proporre il reclamo spetta solamente a soggetti individuati, per avere partecipato al giudizio dinanzi al Tribunale, ed ai quali la sentenza va comunicata, ai sensi dell'art. 133, comma 2, c.p.c..

La norma stessa risulta perciò lesiva del diritto di difesa del reclamante, nella parte in cui prevede che **il termine per la proposizione del reclamo decorre** dall'affissione invece che **dalla comunicazione della sentenza** ed in tali termini va dichiarata costituzionalmente illegittima. (p.a.f.)

\* \* \*

**CONOSCENZA DELLO STATO D'INSOLVENZA DEL CONVENUTO IN REVOCATORIA**, di Filippo Lamanna, in *Il Fallimento*, n. 1/05, pag. 18.

La citata sentenza della Corte di Cassazione, del 14 novembre 2003, n. 17180 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) conferma i principi ormai unanimemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali, nel caso di **fallimento di un socio illimitatamente responsabile** di una società di persone, dichiarato per effetto del fallimento della società, la **scientia decotiois** va riscontrata con riferimento all'**insolvenza della società**, considerato che è quest'ultima insolvenza a determinare il fallimento del socio e che il socio è soggetto al fallimento solo come automatica conseguenza della sua illimitata responsabilità per i debiti sociali, indipendentemente dalla sussistenza, o meno, di un suo stato di insolvenza personale.

L'Autore, dunque, prendendo spunto dai principi enunciati dalla giurisprudenza, si sofferma ad esaminare le azioni di revocatoria fallimentare degli atti compiuti dai soci illimitatamente responsabili di una società fallita, concentrandosi in particolare sulle ragioni che giustificano la necessità di provare la sussistenza dell'elemento soggettivo della *scientia decotiois*:

- con riferimento alla consapevolezza, da parte del terzo convenuto in revocatoria, della **qualità di socio** della controparte; nonché

- con riferimento non già alla **situazione patrimoniale-finanziaria** dei soci medesimi, bensì a quella della società. (m.b.)



**QUALIFICA DEL PEGNO, RIMESSE DI TERZI ED ANTICIPAZIONI IN CONTO CORRENTE AI FINI DELLA REVOCATORIA FALLIMENTARE**, di Alfonso Badini Confalonieri, in *Il Fallimento*, n. 2/05, pag. 157.

L'Autore, esaminando la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, del 23 gennaio 2004 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) coglie l'occasione per esporre una sintesi relativa ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alle problematiche più comunemente affrontate nelle azioni **revocatorie fallimentari**.

Con riferimento al **pegno**, l'Autore evidenzia la storica difficoltà di qualificare detta garanzia come **regolare o irregolare**, premessa necessaria per verificare l'esperibilità della azione revocatoria.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria detta distinzione dovrebbe essere rilevata sulla scorta non tanto della natura del bene costituito in garanzia, quanto della espressa volontà delle parti di conferire la facoltà di disporre del bene medesimo.

L'Autore ritiene che, in realtà, con l'introduzione del decreto legislativo n. 170/2004, in materia di garanzie finanziarie, tale problematica viene superata attesa l'assimilazione del pegno regolare a quello irregolare, almeno per quanto riguarda la forma della escussione (art. 4).

Nessun *imput* innovativo si rileva in ordine alle ulteriori questioni trattate, ove l'Autore si limita a riprendere integralmente gli insegnamenti della giurisprudenza in tema di non revocabilità delle rimesse ove la banca provi che l'accredito sia derivato dal pagamento del terzo, così come ove siano relative a anticipazioni salvo buon fine di ricevute bancarie poi giunte insolute alla scadenza. (m.b.)

\* \* \*

**LA "LEGGE MARZANO"**, di Massimo Fabiani, in *Il Foro Italiano*, n. 12/04, III, pag. 615.

L'Autore commenta due recenti decisioni del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (per le cui massime si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), il quale è stato chiamato a decidere su due distinti ricorsi aventi ad oggetto la **c.d. Legge Marzano**, vale a dire il decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, approvato dal Governo a seguito della crisi che ha coinvolto il **Gruppo Parmalat**.

Premesso il rapido susseguirsi di modifiche che ha coinvolto il descritto d.l. – convertito con l. 18 febbraio 2004, n. 39, salvo poi essere nuovamente modificato dal d.l. 3 maggio 2004, n. 119, a sua volta convertito con ulteriori modifiche con l. 5 luglio 2004, n. 166 – va evidenziato come il TAR del Lazio si sia pronunciato su questioni di fondamentale importanza legate alla nuova procedura di amministrazione straordinaria speciale.

*In primis*, il Collegio romano ha risolto, in senso favorevole alla vigenza del decreto ministeriale di ammissione della Eurofood Ifsc Ltd (società facente parte del gruppo Parmalat), il **conflitto positivo di competenza promosso** dalla procedura concorsuale cui detta società era stata ammessa dalla High Court di Dublino.

Facendo coerente applicazione del Regolamento comunitario 1346/2000/Ce in materia di apertura di procedure concorsuali nel territorio dell'Unione Europea, il TAR Lazio ha ritenuto prioritariamente aperta la **amministrazione straordinaria italiana** rispetto a quella del *winding up by the Court* (assimilabile al fallimento del diritto italiano) dichiarata dal giudice irlandese, declassando così quest'ultima al rango di procedura secondaria.

Non del tutto condivisa dall'Autore si è rilevata, invece, l'affermazione con la quale il TAR ha individuato nel decreto ministeriale, e non nella sentenza dichiarativa di insolvenza, il **momento di produzione degli effetti della procedura**; sul punto si deve, però, sottolineare come l'ultima legge di conversione (l. n. 166/04) abbia dichiarato la natura retroattiva, al momento del decreto di ammissione, degli effetti protettivi della procedura. (s.b.)

\* \* \*

**CESSIONE DI CREDITO E CONCORDATO PREVENTIVO**, di Micol Olivares, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 6/04, II, pag. 835.

L'Autore commenta una recente pronuncia del Tribunale di Napoli, 12 maggio 2004 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), la quale ha respinto la domanda proposta da una società sottoposta a **concordato preventivo** volta a far dichiarare **l'inefficacia e/o l'inopponibilità di una cessione di credito** effettuata dall'impresa *in bonis* anteriormente all'ammissione alla procedura concorsuale.

La sentenza afferma, riprendendo l'orientamento dottrinale assolutamente dominante, l'inapplicabilità della normativa in materia di revocatoria fallimentare all'istituto del concordato preventivo.

Il commento si sofferma sia su tale argomento, rilevando come la sentenza esaminata rappresenti uno dei pochissimi precedenti in materia, sia sulla questione relativa alla persistenza in capo all'imprenditore ammesso al concordato preventivo della legittimazione e della capacità ad agire.

L'articolo dedica, infine, spazio all'esame dei rapporti tra l'istituto della cessione di credito e la procedura di concordato preventivo. (s.b.)

\* \* \*

**L'ART. 146 L.F., FRA NUOVE QUESTIONI DI COMPETENZA FUNZIONALE E NUOVO PROCESSO SOCIETARIO**, di Massimo Fabiani, in *Il Fallimento*, n. 2/05, pag. 173.

L'Autore commenta una recente ordinanza (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) con la quale il Tribunale di Vicenza ha accolto il reclamo avverso il decreto con il quale il Giudice Delegato di un Fallimento, dopo aver autorizzato l'azione di responsabilità nei confronti dell'Amministratore unico della società fallita, aveva disposto, ai sensi dell'art. 146 l.f., il sequestro conservativo dei beni di quest'ultimo.

Il provvedimento costituisce lo spunto per approfondire, da un lato, la questione della vigenza **dell'applicabilità dell'art. 146 l.f.** alla luce della  **riforma del processo cautelare** (superata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 148/1996, che ne ha sancito la legittimità costituzionale), e, dall'altro, l'argomento (specifico oggetto della fattispecie in esame) della possibilità che il decreto *inaudita altera parte* di concessione del **sequestro conservativo** ex art. 146 l.f. possa essere emesso dal Giudice Delegato anche **successivamente**

alla avvenuta autorizzazione **all'esercizio dell'azione di responsabilità**.

La decisione negativa assunta dal Collegio vicentino, pur se condivisa nel merito, è oggetto di critica dall'Autore nella motivazione, nella parte in cui non sottolinea pienamente la circostanza, nel momento in cui il Giudice Delegato concede il sequestro dopo aver autorizzato l'azione di responsabilità (conoscendo così dell'oggetto della decisione), per la quale lo stesso perda la propria posizione di terzietà ed imparzialità, espressamente prevista dall'art. 111 Cost..

Infine è oggetto di approfondimento la **compatibilità** tra il disposto di cui all'art. 146 l.f. e la **recente riforma del rito societario** introdotta dal D.Lgs. 5/2003, in relazione alla quale l'Autore non individua alcuna ragione per la quale si debba dar luogo ad un'interpretazione di segno opposto alla permanenza in vita dello strumento cautelare di matrice concorsuale. (s.b.)

\* \* \*

**RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI E RISPETTO DELLA PAR CONDICIO NELL'A.S. PARMATOUR**, di Adriano Patti, in *Il Fallimento*, n. 1/05, pag. 80.

L'Autore commenta un recente provvedimento con il quale il Tribunale fallimentare di Parma, in data 28 febbraio 2004, ha accolto l'istanza con la quale veniva richiesta **l'autorizzazione a procedere al pagamento di debiti relativi a contratti in corso** con controllate estere, **benché scaduti anteriormente** alla data di ammissione alla procedura.

L'accoglimento dell'istanza e, in particolare, la natura dei contratti dai quali sono sorti i debiti dei quali il Collegio ha autorizzato il pagamento (c.d. *marketing agreements*) hanno offerto all'Autore lo spunto per analizzare sia la qualificazione degli stessi quali contratti di somministrazione di servizi (aderendo, quindi, a quella dottrina che interpreta estensivamente le norme codicistiche in materia di somministrazione anche alla fornitura di servizi, oltre che di cose), sia il rapporto tra tale tipologia di contratto e la procedura di amministrazione straordinaria speciale (**c.d. decreto Marzano**), con brevi cenni dedicati anche alla relazione con il concordato preventivo e la amministrazione controllata (per le quali non esiste, contrariamente a quanto avviene per l'amministrazione straordinaria, un espresso richiamo alla disciplina di cui agli artt. 72 e ss. l.f., in materia di regolamentazione dei rapporti giuridici pendenti).

Di particolare interesse, nell'ambito del provvedi-

mento in esame, risultano sia il passaggio con il quale il Tribunale ha statuito l'automatico subingresso del Commissario Straordinario nei contratti in questione, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 270/99 – decisione che l'Autore critica per un'inesatta interpretazione della disciplina in materia di rapporti giuridici pendenti – sia la parte con la quale il Collegio ha dichiarato la propria competenza a decidere sulla questione, nonostante l'art. 5 D.L. 347/2003 rimetta all'autorizzazione del Ministero per le Autorità Produttive le decisioni in materia di gestione delle operazioni necessarie alla continuità e salvaguardia del gruppo – anche in questo caso l'Autore disapprova la motivazione del provvedimento (secondo la quale la decisione in esame sarebbe funzionale alla tutela della *par condicio creditorum*, aspetto questo rimesso all'Autorità giurisdizionale), in considerazione dello sviamento della finalità della procedura di amministrazione straordinaria speciale, la quale è costruita in modo di sottrarre le decisioni fondamentali alla tutela giurisdizionale. (s.b.)

\* \* \*

**NULLITÀ DELLA CITAZIONE PER INDETERMINATEZZA DELLA DOMANDA DI REVOCATORIA: PRESUPPOSTI ED EFFETTI**, di Virgilio Cederle, in *Il Fallimento*, n. 2/05, pag. 204.

L'Autore, esaminando la sentenza del Tribunale di Ivrea, 19 gennaio 2004 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) dopo una premessa sulla nullità dell'atto di citazione, si sofferma sul **livello minimo di individuazione delle rimesse** in conto corrente bancario oggetto di revocatoria, non mancando di sottolineare le conseguenze del maturarsi di **un'eventuale prescrizione dell'azione** all'atto della notificazione dell'atto di citazione.

In particolare, per quanto concerne il profilo relativo alla valutazione del livello minimo di individuazione delle rimesse aventi natura solutoria da assoggettare, nel concorso con l'elemento soggettivo della *scientia decoctionis*, a revocatoria, l'Autore sostiene che l'allegazione dei fatti costitutivi posti a fondamento dell'azione revocatoria, se da una parte non debba coincidere con la specificazione dei requisiti di revocabilità posti dall'art. 67 l.f., dall'altra parte deve, in ogni caso, concretizzarsi nella **puntuale indicazione dei singoli atti o pagamenti di cui si chiede la revoca**. L'Autore non si limita a formulare osservazioni generali in ordine alla determinatezza della domanda ex art. 67 l.f., ma analizza talune ipotesi di citazioni non circostanziate (*i.e.* la pretesa attorea di revoca si identifica con quantificazioni del

tutto imprecisate ed accertande di somme; all'indicazione di un importo complessivo revocabile si accompagna il riferimento ad alcune sole e particolari rimesse; la domanda si riferisce indistintamente a tutte le rimesse intervenute sul conto del fallito, assumendone *in toto* il carattere solutorio), prendendo posizione soprattutto in ordine all'orientamento assunto dalla giurisprudenza relativamente alla valutazione in termini di determinatezza della terza fattispecie riportata. L'Autore, infatti, sostiene che l'indicazione del **quantum complessivo revocabile**, accompagnata dalla richiesta di restituzione di tutte le rimesse affluite sul conto, non solo non consentirebbe al giudice di identificare con sufficiente precisione la portata della pretesa attorea, ma d'altro canto porrebbe il convenuto in difficoltà nell'esercitare i propri **diritti di difesa**, posto che quest'ultimo si troverebbe gravato dall'onere di dimostrare, per esempio, l'obiettiva provenienza delle rimesse (dal terzo garante o da un eventuale realizzo di un pegno); la loro natura e sin anche la loro destinazione.

L'Autore affronta, inoltre, una questione spesso connessa a quella della nullità dell'atto di citazione, posta l'inammissibilità di un'istruzione probatoria *ad explorandum*, ossia quella relativa al ricorso da parte del curatore agli strumenti che il nostro ordinamento ha apprestato al fine di conseguire la consegna da parte della banca interessata, della documentazione relativa ai rapporti di conto coinvolti nel dissesto.

Infine, l'Autore effettua taluni rilievi in ordine ai riflessi che le recenti pronunce della Corte Costituzionale e di Cassazione hanno determinato in merito alla momento del perfezionamento della notifica, attesa la rilevanza che tale determinazione riveste nell'accertamento del decorso del termine di prescrizione quinquennale. (f.s.)

\* \* \*

**TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DI SOMME ANTICIPATE "SALVO BUON FINE" ED EFFETTI SULLA LORO REVOCABILITÀ**, di Alberto Zorzi, in *Il Fallimento*, n. 12/04, pag. 1379.

L'Autore, cogliendo spunto da una recente sentenza emessa dal Tribunale di Como, in data 21 novembre 2003, esamina la **revocabilità delle operazioni in accredito**, derivanti dal contratto di anticipazione su fatture o ricevute bancarie salvo buon fine.

In particolare, l'Autore considera punto di partenza essenziale della propria indagine l'individuazione della natura e della qualificazione giuridica del **contratto di anticipazione ban-**

**caria**, poiché solo tale ricerca consentirà di stabilire da quale momento le somme anticipate saranno rimesse nella disponibilità del correntista. Al riguardo, Zorzi ritiene che il Tribunale di Como, con la sentenza in oggetto, abbia attribuito prevalenza alla operazione contabile di accredito a discapito dell'indagine sulla natura del rapporto contrattuale di anticipazione, dalla quale sarebbe emersa la distinzione del negozio di concessione del credito rispetto al servizio di incasso, con la conseguente diversificazione del momento traslativo della titolarità del credito.

A parere dell'Autore, pertanto, solo l'indagine approfondita sulla **natura del rapporto negoziale** sottostante alle singole annotazioni contabili, e a prescindere dalle loro stesse risultanze, consentirebbe una diversa e reale ricostruzione del saldo disponibile di conto, indispensabile per l'individuazione delle rimesse effettivamente revocabili ai sensi dell'art. 67 l.f. (m.b.)

\* \* \*

**LA REVOCATORIA FALLIMENTARE DELLE RIMESSE BANCARIE E LA DETERMINAZIONE DELLE RIMESSE REVOCABILI: ASPETTI PROBLEMATICI**, di Pietro Antonio Currà, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 6/04, I, pag. 1255.

L'Autore affronta alcuni aspetti problematici della **revocatoria delle rimesse bancarie**, privilegiando un approccio il più possibile pragmatico.

In particolare, dopo aver effettuato taluni preliminari distinguo relativamente alle varie ipotesi di accreditamento ricompresi nella nozione di rimesse, l'Autore esamina le pluralità di opinioni formatesi in dottrina, nonché le soluzioni alternative prospettate dalla giurisprudenza relativamente ai criteri cui ricorrere al fine di verificare la presenza di uno scoperto di conto, e quindi il *discrimen* fra rimesse solutorie e ripristinatorie.

L'Autore affronta, inoltre, la discussa questione della necessità di tener conto o meno ai fini della individuazione dei limiti dello scoperto bancario del **fido c.d. di fatto**, del **castelletto di sconto** e del **fido promiscuo** (nonché la questione degli insoluti), analizzando non solo le opinioni dottrinali e l'orientamento giurisprudenziale formatosi al riguardo, ma anche le posizioni generalmente assunte dagli istituti bancari nelle proprie difese, in taluni casi criticandole.

L'Autore analizza, altresì, gli orientamenti formati in giurisprudenza in materie di **operazioni infragiornaliere**, attese le ripercussioni che operazioni di versamento e prelevamento effettuate nella stessa giornata possono determinare sul saldo del conto corrente, nonché l'annosa que-

stione delle operazioni di giroconto (con particolare riferimento alla revocabilità dei bancogiri intervenuti fra conti accesi dal medesimo soggetto e localizzati presso la stessa banca).

Brevi cenni, infine, sono stati effettuati anche in ordine alla revocabilità delle **rimesse di terzo** affluite sul conto corrente, nonché all'irrevocabilità delle operazioni bilanciate. (f.s.)

\* \* \*

**OSSERVAZIONI (INUTILI) IN TEMA DI REVOCATORIA FALLIMENTARE E ASSEGNAZIONE GIUDIZIALE DEI CREDITI**, di Vittorio Colesanti, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 6/04, I, pag. 661.

Dopo alcuni brevi cenni in ordine al consolidato orientamento formatosi in materia di **revocabilità dei pagamenti coattivi** conseguiti dal creditore nei confronti del proprio debitore, successivamente fallito (la revoca non colpisce il provvedimento che è alla base dell'effettuato pagamento, bensì quest'ultimo in sé e per sé considerato quale atto solutorio), nonché di quella relativa al computo del periodo sospetto (che deve aver luogo dal pagamento e non dalla data di emissione del provvedimento di assegnazione), l'Autore affronta taluni problemi in ordine al ruolo che il **provvedimento di assegnazione giudiziale** può assumere a fronte di un'iniziativa revocatoria, ciò in quanto tale provvedimento, ancorché "*salvo esazione*", determina il trasferimento coattivo della titolarità del debito nei confronti dell'assegnatario direttamente dal debitore espropriato al terzo esecutato (*alias* assegnato).

In particolare, l'Autore esamina la questione relativa alla revocabilità del pagamento effettuato dall'assegnato *solvens*, quella della perdurante sussistenza del diritto dell'assegnatario ad ottenere soddisfazione delle proprie ragioni di credito anche dall'espropriato, allorché quest'ultimo fallisca e l'assegnato non abbia provveduto all'adempimento, nonché quella relativa alla revocabilità del pagamento effettuato dall'assegnato *solvens* allorché sia intervenuto il **fallimento sia del debitore espropriato**, sia del **terzo debitore assegnato**.

Brevi cenni sono stati, infine, svolti relativamente all'esistenza di talune vicende estintive del credito dell'assegnatario che non determinano la revocabilità dell'atto solutorio intervenuto (compensazione). (f.s.)

\* \* \*

**PRECISAZIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN ORDINE ALLE CONSEGUENZE DELLA REVOCA DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE**, di Rosaria Giordano, in *Giustizia Civile*, n. 12/04, I, pag. 3109.

La sentenza annotata (Cassazione 4 giugno 2003, n. 8917, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) è rilevante, perché con essa la Suprema Corte, nel silenzio del legislatore sul punto, ha reso un'importante precisazione circa il regime **dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.**

I giudici di legittimità hanno dichiarato che, **revocato** dal giudice istruttore il **provvedimento** sopra citato, l'ingiunto che avesse già pagato la somma alla controparte, potrà far valere le proprie **pretese restitutorie** solo in corso di causa e non potrà procedere separatamente in via monitoria.

L'Autore mostra di condividere l'opinione della Corte di Cassazione, sottolineando che l'ordinanza *ex art. 186 ter c.p.c.*, seppure assimilabile ad un decreto ingiuntivo, ha **natura provvisoria**, poiché mira ad anticipare gli effetti satisfattori propri della tutela di merito e non assume i connotati di decisorietà e definitività. Per tale ragione, tutte le questioni relative alla stessa devono essere prospettate e risolte nel medesimo processo in cui l'ordinanza è stata emanata.

L'Autore si sofferma, infine, ad evidenziare come la Suprema Corte si fosse già in passato interrogata circa la possibilità (negandola) di proporre ricorso straordinario per Cassazione *ex art. 111 Cost.* avverso l'ordinanza in oggetto, mentre la dottrina ha più volte prospettato l'opportunità di consentire l'applicazione del reclamo cautelare di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. all'ordinanza *ex art. 186 ter c.p.c.* (s.d.)

\* \* \*

**LA CONDANNA ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE COSTITUISCE VALIDO TITOLO ESECUTIVO ANCORCHÉ NON FACCIA SEGUITO AD UNA STATUZIONE DI CONDANNA**, di Monica Carraturo, in *Giurisprudenza di Merito*, n. 1/05, I, pag. 9.

Il Tribunale di Ivrea, con sentenza 5 febbraio 2004 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) - disattendendo l'orientamento espresso dalla Cassazione -, ha affermato che il capo della sentenza di primo grado contenente la **condanna alla rifusione delle spese processuali** è sempre dotato di **provvisoria esecutività**, indipendentemente dal regime della pronuncia cui accede.

Infatti, successivamente alla riforma legislativa che ha modificato l'art. 282 c.p.c., la **Suprema Corte** era intervenuta in materia con **un'unica sentenza** (ovvero la n. 9236 del 2000), nella quale aveva sostenuto che la decisione sulle spese della causa costituisce un **accessorio della decisione sul merito** e, pertanto, deve seguire la sorte di quest'ultima. Da ciò consegue che la parte vittoriosa in primo grado può precettare le spese solo in presenza di una pronuncia di condanna e non quando la sentenza sia di mero accertamento e/o costitutiva.

L'Autore, senza tuttavia esprimere alcun parere al riguardo, illustra le motivazioni che hanno indotto il Giudice di Ivrea a giungere ad una diversa conclusione, motivazioni che possono essere così brevemente riassunte:

- il tenore letterale dell'art. 282 c.p.c. attribuisce efficacia esecutiva alla sentenza di primo grado, senza operare distinzioni;
- l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sembra contrastare con i principi costituzionali di uguaglianza tra le parti e di economia processuale;
- lo stesso, inoltre, tende ad incentivare appelli meramente dilatori, ossia finalizzati a procrastinare il rimborso alla parte vittoriosa delle spese processuali;
- il criterio dell'accessorietà, su cui si è basata la Corte di Cassazione, non è più attuale, attesa la riforma legislativa intervenuta in materia. (s.d.)

\* \* \*

# GIURISPRUDENZA

## DIRITTO DI FAMIGLIA

**Cass., 24 luglio 2003, Sez. I, n. 11467,** in *Giustizia Civile*, n. 10/04, I, pag. 2330.

La **divisione dei beni oggetto della comunione legale** fra coniugi, conseguente allo scioglimento di essa, con effetto *ex nunc*, per annullamento del matrimonio o per una delle altre cause indicate nell'art. 191 c.c., si effettua in parti uguali, secondo il disposto del successivo art. 194, **senza possibilità di prova di un diverso apporto** economico dei coniugi all'acquisto del bene in comunione, non essendo applicabile la disciplina della comunione ordinaria, nella quale l'eguaglianza delle quote dei partecipanti è oggetto di una presunzione semplice (art. 1101 c.c.), superabile mediante prova del contrario.

\* \* \*

## CONTRATTI

**Cass., 20 ottobre 2004, Sez. III, n. 20549,** in *Guida al Diritto*, n. 45/04, pag. 43.

Poiché il **diritto alla provvigione** da parte del mediatore consegue non alla **conclusione** del negozio giuridico, ma **dell'affare**, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti, la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è **l'identità dell'affare proposto con quello concluso**, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione conclusiva, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contratto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione.

## DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

**Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 21 ottobre 2004, causa C-8/03,** in *Diritto Comunitario e Internazionale*, n. 1/05, pag. 79.

Le **Sicav** (società d'investimento a capitale variabile), il cui scopo esclusivo è l'investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico, hanno qualità di **soggetto passivo** ai sensi dell'articolo 4 della **sesta direttiva Iva**. Il luogo delle prestazioni di servizi, descritte dall'articolo 9, n. 2 della direttiva Iva, rese a tali Sicav stabilite in uno Stato membro diverso da quello del prestatore, è il luogo in cui le dette Sicav hanno stabilito la sede della loro attività economica.

**Cass., 6 settembre 2004, Sez. Trib., n. 17919,** in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 9/05, pag. 1386.

Allorché il giudice adoperi **genericamente** la formula **"interessi legali"**, questa, lungi dall'implicare il necessario rinvio alla disciplina codicistica, unicamente sta ad indicare trattarsi di **interessi previsti dalla legge**, atteso che gli interessi stabiliti, con riferimento a determinati crediti, da norme speciali di legge – in misura diversa da quella fissata in via generale dal codice civile – sono interessi legali: ne consegue che il giudice di appello, nel caso in cui il giudice di primo grado si sia limitato a condannare al pagamento degli **"interessi legali"**, ha il potere-dovere di indicare la **legge speciale** regolatrice della misura degli interessi nel caso concreto, indipendentemente da una specifica richiesta di parte, a meno che la relativa questione sia stata espressamente dibattuta e risolta con pronuncia sulla quale si sia formato il giudicato (nella fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato il motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello, la quale, in materia di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, dopo che il giudice di primo grado aveva condannato l'amministrazione al pagamento degli **"interessi legali"** sulle somme da rimborsare, aveva precisato, pur in assenza di doglianza sul punto, che la disciplina degli inte-

ressi dovuti al contribuente era quella dettata dalla l. 26 gennaio 1961 n. 29).

**Trib. Milano, 15 settembre 2004, Sez. VI, G.U. Simonetti**, in *Il Foro Italiano*, n. 12/04, I, pag. 3481.

Va dichiarata, su istanza di un'associazione rappresentativa dei consumatori e degli utenti, l'**illegitimità del rifiuto**, da parte di una banca, di riconoscere il diritto della propria clientela di consumatori alla **restituzione delle somme** indebitamente percepite in base alla **clausola** contrattuale di **capitalizzazione trimestrale** degli interessi debitori dall'inizio di ogni rapporto fino alla data del 22 aprile 2000.

Va inibito ad una banca, i cui clienti consumatori richiedano la restituzione delle somme indebitamente percepite in base alle clausole contrattuali di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori dall'inizio di ogni rapporto fino alla data del 22 aprile 2000, di opporre a tali richieste un **rifiuto** che si fondi sulla **legittimità di dette clausole**.

La legittimazione ad agire a tutela di interessi collettivi mediante un'azione inibitoria di atti e comportamenti lesivi posti in essere da un istituto di credito (nella specie, il rifiuto di riconoscere il diritto della propria clientela di consumatori alla restituzione delle somme indebitamente percepite in base alle clausole contrattuali di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori dall'inizio di ogni rapporto fino alla data del 22 aprile 2000) spetta alle **associazioni rappresentative dei consumatori** e degli utenti, le quali, al contrario, non possono ricorrere ad azioni di condanna esperibili soltanto dai singoli titolari dei diritti soggetti lesi.

Sono inammissibili, in quanto proposte oltre il termine preclusivo dell'udienza di trattazione, le domande nuove formulate per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni.

**Trib. Milano, 3 gennaio 2004**, in *Giustizia a Milano*, n. 7/8, pag. 55.

Deve essere ritenuta **nulla la c.d. clausola di capitalizzazione trimestrale** degli interessi, imposta agli utenti dei servizi bancari, in quanto integra una ipotesi di "**anatocismo**" vietata ai sensi dell'art. 1283 c.c. e non fondate su usi qualificabili come normativi, come tali legittimati secondo la stessa norma, il superamento del divieto da questa previsto.

A tale riguardo, a **nulla rileva**, altresì, la preesistenza di **prassi negoziali** di capitalizzazione trimestrale operanti in sede interbancaria antecedentemente all'entrata in vigore del Codice civile del 1942 o l'opinione della giurisprudenza prevalente fino al 1999.

Dette circostanze, infatti, non possono rappresentare elementi utili a configurare il c.d. elemento soggettivo dell'uso, quando la costante applicazione in sede negoziale della clausola di capitalizzazione trimestrale non è il frutto di una spontanea adesione da parte degli utenti dei servizi bancari e un precetto ritenuto radicato nella opinione della collettività benché non codificato, ma il prodotto di una soggezione di tali utenti alle iniziative di settore degli operatori bancari realizzate in esecuzione di direttive di categoria, a mezzo della predisposizione di formulari contrattuali uniformi non passibili di alcuna negoziazione al momento dell'accesso al servizio bancario.

**Trib. Cassino, 29 ottobre 2004**, in *Il Corriere del Merito*, n. 2/05, pag. 15.

Il **diritto del correntista** alla ripetizione nei confronti della banca delle somme corrisposte a titolo di **interessi ultralegali** in virtù di clausola del contratto nulla (nella specie perché il tasso di interesse è stato determinato mediante rinvio agli usi su piazza) si **prescrive in dieci anni** e decorre dalla data di **chiusura definitiva** del rapporto di conto corrente.

**Trib. Milano, 22 febbraio 2001**, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 5/04, I, pag. 594.

Sono **nulle le clausole**, inserite in contratti bancari, che prevedono la **capitalizzazione trimestrale** degli interessi passivi, stipulate anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 120, comma 2, t.u.b..

La clausola bancaria di anatocismo trimestrale è sostituita di diritto da quella di **anatocismo annuale**.

\* \* \*

## TITOLI DI CREDITO

**Trib. Monza, 16 novembre 2004**, in *Il Corriere del Merito*, n. 1/05, pag. 24.

Dal momento che **l'assegno privo** dell'indicazione **della data** è un titolo radicalmente **nullo**, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la relativa emissione deve essere effettuata con riferimento alla **data di presentazione all'incasso** del titolo completo di data e non con riferimento alla data della sua materiale consegna al prenditore.

**Trib. Rossano, 16 giugno 2004**, in *Guida al Diritto*, n. 47/04, pag. 68.

Le **cambiali** sono sottoponibili a **sequestro giudiziario** a patto che non siano state girate a persone diverse dal contraente diretto di chi richiede il sequestro, atteso che, per la normativa sui titoli di credito, nei confronti del terzo portatore non è invocabile quel *ius ad rem* che riposa solo sul rapporto causale fondamentale, che ha dato luogo all'omissione o al trasferimento e che costituisce il presupposto della misura cautelare, fondata sulla possibilità di una controversia sulla proprietà o sul possesso.

\* \* \*

## SOCIETA'

**Cass., 21 luglio 2004, Sez. I, n. 2144**, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 22/04, pag. 54.

L'art. 2392 c.c., che pone a carico degli amministratori il dovere di vigilare sul generale andamento della gestione di s.p.a., deve essere interpretato nel senso che ciascuno dei **componenti del consiglio di amministrazione** è tenuto ad attivarsi allo scopo di esercitare un **controllo effettivo** sull'operato degli altri, sicchè l'affidamento di singoli e specifici compiti di amministrazione diretta ad alcuni soltanto degli amministratori non esclude la responsabilità degli altri. Ne consegue che il componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, chiamato a rispondere come coobbligato solidale per omissione di vigilanza, non può sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto.

**Cass., 21 giugno 2004, Sez. lav., n. 11491**, in *Guida al Diritto*, n. 19/04, pag. 62.

Per poter considerare esistente una **società di fatto**, agli effetti della responsabilità delle persone e/o dell'ente, anche in **sede fallimentare**, non occorre necessariamente la prova del patto sociale, ma è sufficiente la dimostrazione di un **comportamento, da parte dei soci**, tale da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato e incolpevole che quelli agissero come soci, atteso che, nonostante l'inesistenza dell'ente, per il principio dell'apparenza del diritto, il quale tutela la buona fede dei terzi, coloro che si comportano esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse.

**Trib. Monza, 26 febbraio 2004, Sez. I**, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 3/05, pag. 79, con nota di Pietro Longhini.

In base alle disposizioni del nuovo diritto societario, il pubblico ministero non ha legittimazione attiva a proporre autonomamente ricorso *ex art.* 2409 c.c. volto a denunciare gravi irregolarità in società c.d. chiuse.

**Trib. Milano, 26 gennaio 2004, Sez. II, n. 1143**, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 24/05, pag. 76, con nota di Rosario Di Legnami.

La carica di **amministratore unico** di una società di capitali è del tutto incompatibile con la sussistenza di un **rapporto di lavoro subordinato** tra l'amministratore e la società amministrata, poiché esclude in radice la soggezione dello stesso ad un soggetto terzo in grado di formare la volontà imprenditoriale e di dirigere e organizzare l'impresa.

\* \* \*



## FALLIMENTO

**Corte Cost., 15 luglio 2004, n. 224**, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 6/04, II, pag. 713, con nota di Margherita Lazzara.

E' dichiarata **l'illegittimità costituzionale** dell'art. 144, comma 4 l.f., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui prevede che il termine per la proposizione del **reclamo**, avverso la sentenza che provvede sull'istanza di riabilitazione decorre dalla data di affissione della sentenza stessa anziché da quella della sua **comunicazione**.

**Cass., 12 ottobre 2004, Sez. I, n. 20169**, in *Guida al Diritto*, n. 45/04, pag. 30.

In sede fallimentare non sono **compensabili** tra loro, ai sensi dell'art. 56 della l.f., il credito avente a oggetto la **liquidazione della quota del socio** fallito, escluso a causa del fallimento da una società cooperativa, con i contrapposti **crediti della società** nei confronti del fallito medesimo.

**Cass., 12 settembre 2004, Sez. I, n. 18439**, in *Il Fallimento*, n. 2/05, pag. 222.

**Non è revocabile**, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.f., il **pagamento eseguito**, nel periodo sospetto, in base ad **apposita convenzione trilaterale**, mediante versamento diretto al creditore pignoratorio, da parte dell'acquirente del bene dato dal debitore in pegno non revocabile perché consolidato, del prezzo dello stesso, atteso che in tal modo il creditore esercita il proprio diritto alla realizzazione del pegno, la cui costituzione non è più attaccabile con l'azione revocatoria fallimentare, e la revoca del pagamento produrrebbe l'effetto di una indiretta revoca della garanzia.

**Cass., 8 settembre 2004, Sez. I, n. 18065**, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 9/05, pag. 1398.

La **costituzione del fondo patrimoniale** determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinché con i loro frutti sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla **titolarità della proprietà dei beni stessi**, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli in tema di disponibilità; ne consegue che deve escludersi che i **figli minori** siano litisconsorzi necessari nel giudizio promosso

dalla curatela fallimentare nei confronti dei coniugi, dichiarati falliti, per sentire dichiarare l'inefficacia ex art. 64 l.f. dell'atto con cui essi avevano costituito alcuni beni di loro proprietà in fondo patrimoniale.

Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è **atto a titolo gratuito**, senza che rilevino in contrario i doveri di solidarietà familiare che nascono dal matrimonio, posto che l'obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta affatto per essi l'obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti non nel soddisfare i bisogni della famiglia, ma nel **vincolare alcuni beni** al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori; pertanto, in caso di **fallimento di uno dei coniugi**, il negozio costitutivo di fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria fallimentare a norma **dell'art. 64 l.f.**, dovendosi del pari escludere che tale costituzione possa considerarsi di per sé, così ricadendo in una delle esenzioni previste dalla seconda parte del citato art. 64 l.f., come atto compiuto in adempimento di un dovere morale nei confronti dei componenti della famiglia, a meno che non si dimostri in concreto l'esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del *solvens* di adempiere a quel dovere mediante l'atto in questione.

**Cass., 4 settembre 2004, Sez. I, n. 17888**, in *Il Fallimento*, n. 2/05, pag. 222.

Al curatore fallimentare non è consentito agire in revocatoria per far dichiarare **inopponibile alla massa una causa di prelazione** (nella specie, pegno) in forza della quale un determinato **credito** sia stato **già definitivamente ammesso al passivo** in via privilegiata, atteso che soltanto lo scopo di modificare lo stato passivo, retrocedendo quel credito al rango chirografario, potrebbe sorreggere una tale azione, ma questo effetto non sarebbe raggiungibile senza la modificazione dello stato passivo, preclusa al di fuori dei rimedi previsti dagli artt. 98 e segg. l.f..

Tale principio manifestamente non contrasta con l'art. 24 Cost. (potendo, semmai, dubitarsi della legittimità costituzionale dell'art. 100 l.f. ove interpretato nel senso che al curatore non sia consentito esperire il rimedio ivi previsto) e trova applicazione anche con riferimento al commissario della **procedura di liquidazione coatta amministrativa** (quantomeno allorché la dichiarazione dello stato di insolvenza, presupposto dell'azione revocatoria, abbia preceduto la formazione dello stato passivo da parte del commissario), non ostandovi, la natura amministrativa, e non giurisdizionale, dello stato passivo formato

dal commissario, che del pari produce effetti preclusivi, i quali non derivano dalla natura di tale atto, bensì dalla struttura stessa del procedimento concorsuale in cui si colloca, dalla sua concatenazione con adempimenti successivi da compiersi nel procedimento e dalle esigenze di certezza, stabilità e celerità a ciò inerenti, tanto più che i limiti che, analogamente al curatore, incontra il commissario, si ricollegano, nella specie, anche al generale divieto del venire *contra factum proprium* e si sostanziano nell'impossibilità di agire giudizialmente per far revocare una causa di prelazione in precedenza dallo stesso commissario già riconosciuta nella formazione dello stato passivo.

**Cass., 1 settembre 2004, Sez. I, n. 17524**, in *Il Fallimento*, n. 2/05, pag. 221.

In tema di **revocatoria fallimentare**, la legge in nessun caso richiede l'accertamento di un'effettiva incidenza dell'atto che ne è oggetto sulla *par condicio creditorum*, sicché è evidente che la funzione dell'azione revocatoria fallimentare è esclusivamente quella di **ricondere al concorso chi se ne sia sottratto**, e ciò esclude anche che un'effettiva lesione della *par condicio creditorum* possa assumere rilevanza sotto il profilo dell'interesse ad agire (art. 100 C.P.C.), essendo evidente che l'interesse del curatore ad agire ha natura procedimentale, in quanto inteso ad attuare il pari concorso dei creditori, e va accertato con riferimento al momento della proposizione della domanda, perché si fonda sul già dichiarato stato di insolvenza del debitore, non sui prevedibili esiti della procedura concorsuale, mentre potrebbe assumere rilevanza solo l'eventuale impossibilità di qualificare come "*bene*" la cosa oggetto dell'azione (Nella fattispecie, relativa a donazione di azioni e quote di società di capitali dichiarata inefficace dal giudice di merito, la Suprema Corte, affermando il principio di cui alla massima, ha respinto il ricorso del donatario che deduceva il difetto di interesse del curatore, attesa la mancanza di valore dei cespiti donati).

**Cass., 28 agosto 2004, Sez. I, n. 17214**, in *Il Fallimento*, n. 1/05, pag. 89.

In tema di **revocatoria fallimentare** ex art. 67 l.f., così come la presenza di **protesti cambiari** e di **procedure esecutive individuali** può in concreto non assurgere a decisiva rilevanza ai fini della prova positiva della *scientia decoctionis*, così la certezza della esclusione di quest'ultima non può essere affidata esclusivamente all'assenza di tali elementi, che, pur essendo indizi rivelatori di insolvenza, non ne costituiscono tuttavia gli unici sintomi.

**Cass., 11 agosto 2004, Sez. I, n. 15484**, in *Il Fallimento*, n. 1/05, pag. 92.

In tema di **concordato preventivo**, la valutazione in ordine al carattere di **ordinaria o straordinaria amministrazione** dell'atto posto in essere dal debitore senza autorizzazione del giudice delegato, ai fini della eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto stesso ai sensi dell'art. 167 l.f., deve essere compiuta dal giudice di merito con riferimento **all'interesse della massa dei creditori** - preso in considerazione, appunto, dall'art. 167 cit. - non già dell'imprenditore insolvente, essendo possibile che atti astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio di un'impresa *in bonis* possano, invece, assumere un diverso connotato se compiuti nell'ambito di una procedura concordataria laddove gli stessi dovessero investire interessi del ceto creditorio o incidere negativamente sulla procedura concorsuale perché, ad esempio, sottraggono beni alla disponibilità della stessa ovvero ostacolano o ritardano la procedura di liquidazione nel caso di concordato con cessione dei beni. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di appello, che aveva valutato come rientrante nell'ordinaria amministrazione il contratto di locazione infranovennale di un bene immobile, rientrante nell'attivo concordatario, prendendo in considerazione il solo interesse dell'imprenditore-locatore, ma non quello dei creditori).

**Cass., 21 luglio 2004, n. 13508**, in *Il Fallimento*, n. 12/04, pag. 1398.

**L'ammissione al passivo con riserva** di un credito condizionale - qualifica da riconoscersi al fideiussore che non ha ancora adempiuto l'obbligazione garantita per quanto attiene all'esercizio delle eventuali azioni di regresso nei confronti del debitore fallito - non contiene **alcuna delibazione favorevole circa l'esistenza del credito** e non determina alcun giudicato endofallimentare sull'esistenza del credito, atteso che il credito condizionale è del tutto eventuale nel suo stesso venire ad esistenza, la riserva attenendo proprio all'evento costitutivo del diritto fatto valere. Ne deriva, pertanto, in sede di scioglimento della riserva deve ritenersi sempre aperta ogni questione riguardante il detto credito, senza alcuna possibilità per il creditore condizionale di richiamarsi alla definitività dello stato passivo come situazione preclusiva di una eventuale esclusione del credito in dipendenza della sorte dell'evento condizionante; come pure deve riconoscersi la spettanza in capo al curatore del potere di opporsi all'ammissione in via definitiva del credito condizionale sollevando tutte quelle eccezioni (tra cui quella relativa all'avvenuto pagamento, da parte del fideiussore, di un debito già

estinto) ostative all'insorgere del credito (di regresso).

**Cass., 17 dicembre 2003, Sez. I, n. 19313**, in *Il Fallimento*, n. 12/04, pag. 1356.

**L'inefficacia dei pagamenti** ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa del **fallimento**, prevista dall'art. 44, comma 2, l.f., comporta che per tale ragione il **debitore non è liberato** dalla sua obbligazione ed è pertanto tenuto a rinnovare l'adempimento nei confronti della curatela, la quale, però, non può pretendere la prestazione anche **dall'istituto di credito** eventualmente delegato dal debitore per il pagamento, perché l'istituto è estraneo al rapporto sostanziale fatto valere ed al titolo azionato, essendo invece vincolato (da un rapporto di mandato) esclusivamente al debitore.

**Cass., 14 novembre 2003, Sez. I, n. 17180**, in *Il Fallimento*, n. 1/05, pag. 18, con nota di Filippo Lamanna.

Nel caso di **azione revocatoria fallimentare** concernente atti di disposizione patrimoniale compiuti da un **socio illimitatamente responsabile** di una società, dichiarato fallito per effetto del fallimento di questa, la **conoscenza dello stato di insolvenza** deve riferirsi non già al socio (il quale, *uti singulus*, ben può non versare in stato di insolvenza), ma alla società.

**App. Firenze, 11 marzo 2004**, in *Il Fallimento*, n. 2/05, pag. 226.

I **pagamenti anticipati di crediti ipotecari non scaduti** alla data del fallimento sono **inefficiaci**, qualora il curatore dimostri il pregiudizio arrecato ai creditori muniti di privilegio di rango pozione.

**App. Milano, 6 aprile 2004**, in *Il Fallimento*, n. 11/04, pag. 1287.

In tema di **revocatoria fallimentare** di rimesse in conto corrente bancario, gli accrediti di **asseggni circolari** non sono ammissibili a quelli di denaro contante, trattandosi in tale ipotesi di versamento di titoli e non già di somme portate dai titoli.

**App. Firenze, 28 gennaio 2004**, in *Il Fallimento*, n. 1/05, pag. 31.

Le rimesse in conto corrente bancario sono revocabili in misura pari alla **differenza fra il massimo scoperto** di conto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento e il **saldo debitore**

esistente alla chiusura del rapporto.

**App. Bologna, 23 gennaio 2004**, in *Il Fallimento*, n. 11/04, pag. 157, con nota di Alfonso Badini Confalonieri.

Il dato che rileva ai fini della configurabilità del **pegno** come **irregolare** non è la natura del bene, ma è la **volontà delle parti** di conferire al creditore la facoltà di disporre del bene stesso o, nel caso si tratti di titolo di credito o documento di legittimazione, del relativo diritto (nella specie, si trattava di certificato di deposito, che essendo bene negoziato sul mercato e destinato alla circolazione neppure implica di per sé l'intento di attribuire la disponibilità dei diritti ad esso relativi).

Gli **accrediti di terzi** sul conto corrente, quali bonifici e versamenti di assegni, non possono dare luogo a **compensazione legale** con il credito della banca derivante dallo scoperto del conto stesso, non potendosi ravvisare un'obbligazione autonoma della banca verso il correntista di rimettere le somme rimosse (rispettivamente, derivante da delegazione promissoria o da mandato), ma un mero conguaglio contabile nell'ambito del diritto del correntista di variare la disponibilità con versamenti e prelievi.

**App. Bologna, 23 gennaio 2004**, in *Il Fallimento*, n. 11/04, pag. 1288.

Ai fini dell'azione revocatoria fallimentare di cui al comma 2 dell'art. 67 l.f., la **scientia decoctionis** può desumersi dalla concessione di un **mutuo bancario** al correntista per consentirgli di acquistare un titolo di credito da costituire in pegno allo scopo di munire di garanzia reale le esposizioni preesistenti del correntista medesimo.

**App. Firenze, 11 marzo 2004**, *Il Fallimento*, n. 2/05, pag. 226.

Gli accrediti in conto corrente di **somme utilizzate**, su disposizione del correntista, per **eseguire pagamenti di debiti verso terzi**, non sono **revocabili**.

**App. Firenze, 19 dicembre 2003**, in *Il Fallimento*, n. 2/05, pag. 226.

Con riguardo alla **revocatoria fallimentare** di pagamento effettuato dal fallito, la circostanza che il **credito** soddisfatto sia assistito da **privilegio** (nella specie, ipoteca su di un immobile) non rende la revocatoria stessa inammissibile, ma rileva sotto il diverso profilo dell'interesse alla relativa azione, il quale può essere riconosciuto solo se e nei limiti in cui il curatore dimostri che il creditore, senza quel pagamento, non avrebbe

trovato capienza in tutto od in parte, sul ricavato del bene su cui insiste il privilegio, in ragione della sua insufficienza ovvero della concorrenza di crediti privilegiati porzioni.

**Trib. Amministrativo Regionale per il Lazio, 16 luglio 2004**, in *Il Foro Italiano*, n. 12/04, III, pag. 617, con nota di Massimo Fabiani.

L'art. 2, lett. f); del regolamento 1346/2000/Ce, che individua il **momento d'apertura** della procedura d'ammissione **all'amministrazione straordinaria** con quello in cui la decisione giurisdizionale, definitiva o meno, comincia a produrre effetti, deve essere letto nel senso che solo il provvedimento, anche provvisoriamente esecutivo, idoneo a definire l'assetto degli interessi controversi (se non impugnato o revocato), può legittimamente aprire una procedura d'insolvenza, con gli effetti sostanziali e processuali che la fonte comunitaria vi riconnette; pertanto non costituisce apertura di procedura una decisione che dispone, allo stato degli atti ed in via meramente cautelare, senza entrare nel merito della vicenda, la **nomina di un provisional liquidator**.

L'istituto del **winding up by the Court** di cui al combinato disposto dei par. 206, lett. a), 213, lett. e), e 214 del *Companies Act* 1963-2003 irlandese concretizza una **procedura d'insolvenza**, e quindi può essere valutato ai sensi dell'all. A del regolamento 1346/2000/Ce qualora sorgano conflitti positivi di giurisdizione a dichiarare la procedura, tra autorità di Stati membri diversi; pur tuttavia prevale come procedura d'insolvenza principale quella aperta per prima.

L'apertura della procedura di **winding up by the Court** di cui al combinato disposto dei par. 206, lett. a), 213, Ieri, e), e 214 del *Companies Act* 1963-2003 irlandese **non produce effetti retroattivi** con riferimento alla precedente nomina del **provisional liquidator**.

La facoltà del commissario straordinario dell'impresa «madre» di chiedere l'amministrazione straordinaria **in estensione per le imprese «figlie»** riposa sull'esigenza di consentire, nella logica dei rapporti all'interno del gruppo, la gestione unitaria delle imprese a questo appartenenti, indipendentemente dalle dimensioni delle imprese «figlie», né siffatto sistema determina una reale diminuzione della tutela dell'impresa «figlia» avverso l'ammissione all'amministrazione straordinaria, giacché essa ben può far valere le proprie ragioni dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, in esito al cui giudizio si definisce, o meno, la procedura concorsuale, solo iniziata, ma non stabilita dal decreto ministeriale, quale atto interinale e cautelare.

**Trib. Bari, 7 giugno 2004**, in *Il Fallimento*, n. 1/05, pag. 66.

Qualora al **concordato preventivo** abbia fatto seguito la **dichiarazione di fallimento**, la revoca di quest'ultima sentenza, in esito a giudizio di opposizione, comporta automaticamente, senza necessità di specifiche statuizioni, la **reviviscenza della procedura minore** nello stato in cui questa si trovava e non il suo completo azzeramento ed il ritorno *in bonis* del debitore.

**Trib. Napoli, 12 maggio 2004**, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 6/04, II, pag. 835, con nota di Micol Olivares.

E' opponibile ai creditori anteriori alla presentazione della **proposta di concordato la cessione di credito** ovvero la convenzione di accollo siglate in epoca antecedente la data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura, giacché l'istituto della revocatoria fallimentare non trova applicazione in ipotesi di concordato preventivo.

**Trib. Vicenza, 27 aprile 2004, Sez. II**, in *Il Fallimento*, n. 2/05, pag. 169, con nota di Massimo Fabiani.

Quello attribuito al G.D. **dall'art. 146 l.f.** è un potere di **carattere eccezionale** nell'ambito della stessa materia fallimentare in cui esso potere viene confinato alla sola ipotesi dell'autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità senza essere esteso ad altre ipotesi, quali quelle dell'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari in cui pure ben potrebbe ricorrere l'opportunità di vincolare, attraverso un intervento immediato ed efficace del giudice che meglio conosce ogni situazione rilevante in vista dell'imposizione di una cautela, il patrimonio dei destinatari delle medesime azioni alla soddisfazione delle pretese restitutorie della massa i termini non dissimili da quando prevede l'art. 2905 c.c. per le azioni revocatorie ordinarie.

**Trib. Parma, 28 febbraio 2004**, in *Il Fallimento*, n. 1/05, pag. 78, con nota di Adriano Patti.

**Nell'amministrazione straordinaria** di cui al d.l. 347/03, il **pagamento di debiti concorsuali** può essere autorizzato dal giudice delegato, ove esso sia eseguito nell'interesse dei creditori ed in funzione del risanamento dell'impresa conformemente alla *ratio* della procedura che ha per scopo il ristabilimento dell'impresa ed il riacquisto della sua capacità di adempiere.

**Trib. Ivrea, 19 gennaio 2004**, in *Il Fallimento*, n. 2/05, pag. 201, con nota di Virgilio Cederle.

La mera affermazione **dell'esistenza di rimesse** aventi carattere solutorio, senza fornire alcuna specificazione in ordine alla **individuazione ed alla quantificazione** delle stesse, espone l'atto di citazione, proposto ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f., alla **declaratoria di nullità** per indeterminatezza degli elementi di cui all'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4.

**Trib. Como, 21 novembre 2003**, in *Il Fallimento*, n. 12/04, pag. 1378, con nota di Alberto Zorzi.

Il curatore non può chiedere la **revoca delle anticipazioni** di effetti sul conto ordinario e dei relativi incassi annotati a credito del conto c.d. "*di evidenza*", realizzando tale richiesta una **doppia revocatoria** degli stessi importi.

Il **giroconto** delle anticipazioni di effetti dal conto c.d. "*di evidenza*" al conto ordinario non realizza una **compensazione** sottratta alla revocatoria fallimentare.

Ai fini della ricostruzione del c.d. "*saldo disponibile*", gli acrediti delle anticipazioni su effetti vanno computati alla data del pagamento da parte del terzo debitore.

Il verificarsi dei **cc.dd. "insoluti" esclude la revocabilità degli accrediti** in conto corrente degli effetti anticipati, qualora risulti la conclusione di un contratto di anticipazione garantito da cessione pro solvendo degli effetti medesimi e la corrispondenza fra gli insoluti e i precedenti accrediti.

Ai fini della *scientia decoctionis*, la messa in liquidazione della società non denota in modo univoco l'esistenza di uno stato d'insolvenza della stessa.

\* \* \*

## PROCEDIMENTO CIVILE

**Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 12 ottobre 2004, causa C-222/02**, in *Diritto Comunitario e Internazionale*, n. 1/05, pag. 78.

Le **direttive comunitarie in materia di enti creditizi** non si oppongono a una norma nazionale secondo la quale i compiti dell'autorità nazionale di vigilanza sugli enti creditizi sono svolti solo nell'interesse pubblico, cosa che esclude secondo il diritto nazionale che i singoli possano chiedere il **risarcimento dei danni causati da una vigilanza** carente da parte di tale autorità.

**Cass., 23 settembre 2004, Sez. II, n. 19138**, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 9/05, pag. 1454.

La **censura**, contenuta nel ricorso per cassazione, di omessa valutazione di **prove documentali**, deve contenere, a pena di inammissibilità, non soltanto la **trascrizione del testo integrale** o della parte significativa del documento al fine di consentire il vaglio di decisività, ma deve contestualmente indicare, in relazione alla pretesa fatta valere, anche quali **argomenti, deduzioni** o istanze sono state formulate in sede di merito in base a tale documento, viceversa essendo irrilevante averlo prodotto senza mettere in condizioni la controparte di controdedurre, ciò comportando violazione del principio del contraddittorio, e comunque non determinando, per il giudice di merito, alcun onere di esame.

La censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla **mancata ammissione della prova testimoniale** è inammissibile se il ricorrente, oltre a **trascrivere i capitoli di prova** e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare – elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto – non allega e indichi **la prova della tempestività** e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire *ex actis* alla cassazione di verificare la veridicità dell'asserzione.

La domanda di **annullamento di un contratto** fondata sulla contestuale allegazione dei vizi di errore, dolo e violenza si rende inammissibile stante l'inconciliabilità dei rispettivi elementi costitutivi perché la falsa rappresentazione della realtà che ha indotto la parte alla conclusione del contratto **nell'errore è endogena**, mentre nel caso di **dolo è esogena**; nel caso poi di violenza psichica non sussiste alcuna falsa rappresentazione della realtà del dichiarante, il quale invece la percepisce correttamente nella sua effettività a lui sfavorevole, e tuttavia l'accetta sotto la pressione

della minaccia; quindi l'elemento costitutivo di questo vizio della volontà esclude quello degli altri due.

**Cass., 2 settembre 2004, Sez. I, n. 17691**, in *Il Fallimento*, n.2/05, pag. 221.

In tema di prova civile, la contestazione sulla **mancanza di data certa** nella scrittura privata si configura come **eccezione in senso stretto** che, in quanto tale, può essere proposta **solo dalla parte**. Pertanto, in ipotesi di revocatoria fallimentare, compete al curatore - che è parte in tale giudizio e che dal complesso dei dati sottoposti al suo esame può correttamente identificare il momento genetico dell'atto ( e quindi la sua antecedenza o meno alla dichiarazione di fallimento) - proporre l'eccezione dell'assenza di data certa nella scrittura privata contestata.

**Cass., 26 marzo 2004, Sez. II, n. 4463**, in *Il Corriere Giuridico*, n. 1/05, pag. 57, con nota di Giulia V. Faccioli.

**L'atto di accesso al giudizio arbitrale rituale**, qualora contenga le istanze che vengono proposte al giudizio degli arbitri, è idoneo a determinare l'oggetto del giudizio stesso ed ad instaurare un valido contraddittorio, a prescindere dalla facoltà riconosciuta alle parti dall'art. 816 c.p.c. di modificare ed integrare l'originaria domanda a mezzo di deposito di memorie, nei termini stabiliti dagli arbitri.

Tuttavia nel giudizio arbitrale non può trovare applicazione il principio della non mutabilità della domanda di risoluzione in domanda di adempimento del contratto, stabilita dall'art. 1453, comma 2, c.c., e la relativa preclusione: l'art. 1453 c.c. è norma di carattere sostanziale in quanto attiene alla risolvibilità del contratto a prestazioni corrispettive con riflessi di carattere processuale, che operano però solo dopo la proposizione della domanda giudiziale, sicché prima della proposizione di tale domanda la parte adempiente è sempre facoltizzata a mutare la richiesta di risoluzione in richiesta di adempimento, e, pertanto, attesa la **natura privata dell'arbitrato** e la sua ontologica differenza dal giudizio ordinario, rispetto al quale si pone in posizione di negazione e di antitesi, **non può trovare applicazione** nel giudizio arbitrale il **principio della non mutabilità** della domanda di risoluzione in domanda di adempimento, avendo la domanda di accesso agli arbitri natura diversa dalla domanda giudiziale, alla quale è assimilabile solo in relazione a determinati effetti, specificamente precisati nella novella contenuta nella l. n. 25/1994, oltre tutto non applicabile nella specie *ratione temporis*.

**Cass., 12 luglio 2004, Sez. II, n. 12821**, in *Il Corriere Giuridico*, n. 2/05, pag. 233.

Per il disposto dell'art. 12 della l. 31 maggio 1995, n. 218, la **procura alle liti** utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se **rilasciata all'estero**, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la **validità del mandato** deve essere riscontrata quanto alla forma, alla stregua della *lex loci*; occorre però che il diritto straniero quanto meno conosca i suddetti istituti e li disciplini in maniera contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione in relazione al quale la procura speciale, rilasciata in Francia, non era stata autenticata validamente, sia perché la sottoscrizione della procura era anteriore di quattro giorni alla certificazione apposta in calce da un notaio, sia perché, in generale, il diritto francese non conosce l'istituto dell'autenticazione, non essendo riconducibile a questa la c.d. "autentica minore", consistente in una certificazione diversa, per natura ed efficacia, dalla vera e propria autenticazione).

**Cass., 4 giugno 2003, Sez. I, n. 8917**, in *Giustizia Civile*, n. 12/04, Sez. I, pag. 3109, con nota di Rosaria Giordano.

Le eventuali **pretese restitutorie** conseguenti all'esecuzione di **ordinanza ex art. 186-ter c.p.c.** in seguito revocata vanno esercitate esclusivamente nel procedimento in cui è stata pronunciata detta ordinanza, con esclusione dell'autonoma via monitoria.

**App. Milano, 18 ottobre 2004**, in *Il Fallimento*, n. 2/05, pag. 226.

A seguito della riforma del codice di procedura civile, la **sentenza di primo grado** è dotata di **provvisoria esecutività** e tale efficacia investe anche le sentenze costitutive ed ancor più quelle che contengono una **condanna al pagamento di una somma di denaro**, come quelle revocatorie, che sono quindi idonee ad una esecuzione immediata.

**Trib. Bologna, 29 giugno 2004**, in *Il Fallimento*, n. 1/05, pag. 95.

Dalla **natura costitutiva della sentenza** che accoglie la domanda di revocatoria fallimentare

discende l'impossibilità dell'anticipazione degli effetti della medesima ad un momento precedente al suo passaggio in giudicato e, pertanto, va **negata la provvisoria esecutività** della decisione di primo grado.

**Trib. Palermo, 26 aprile 2004, Sez. Bagheria**, in *Giurisprudenza di Merito*, n. 1/05, pag. 68.

Il **sequestro conservativo** sui beni del **terzo acquirente** dei beni del creditore, può essere richiesto, dopo avere intentato l'azione revocatoria, se e comunque si dimostri l'esistenza del periculum in mora non già nei riguardi del debitore ma specificamente nei confronti del terzo avente causa.

Se, normalmente, nel sequestro conservativo *ex art. 671 c.p.c.* la **trascrizione della domanda giudiziale** non assicura un'adeguata forma di tutela per le ragioni creditorie, considerato che il richiedente non è tenuto ad indicare il bene o i beni da sottoporre al vincolo ma solo **l'ammontare del credito** per cui agisce e che il giudice, a sua volta, si limita ad autorizzare la misura cautelare stabilendo il valore fino a concorrenza del quale il sequestro può essere eseguito, essendo solo il creditore il soggetto che, in fase esecutiva, sceglie poi i beni; nel caso di cui all'art. 2905 comma 2 c.c. il sequestro conservativo ha come **oggetto un bene determinato**, con la conseguenza che la trascrizione della domanda giudiziale può già fornire un'adeguata forma di protezione delle ragioni creditorie relative a beni di natura immobiliare.

Il sequestro conservativo è una **misura cautelare tipica**, strumentale ad azioni di merito aventi ad oggetto domande di condanna al pagamento di somme di danaro; pertanto, non è ammissibile un'istanza di sequestro conservativo proposta nel corso di una controversia di mero accertamento, che per sua natura non è destinata a formare un titolo esecutivo.

Quando viene rigettata una domanda cautelare proposta in corso di causa, la **regolamentazione delle spese** della fase cautelare avverrà con la sentenza che definisce il **giudizio di merito**, in applicazione della regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. (che riconosce al giudice la possibilità di liquidare le spese solo per provvedimenti che definiscono il giudizio); posto che il provvedimento cautelare richiesto al giudice istruttore della causa pendente nel merito è privo di autonomia e concreta un subprocedimento incidentale inserito nel procedimento principale, l'art. 669-*septies* c.p.c. ammette, infatti, la liquidazione delle spese solo in caso di rigetto della misura cautelare richiesta *ante causam* o di dichiarazione di incompetenza a provvedere su di essa.

**Trib. Ivrea, 5 febbraio 2004**, in *Giurisprudenza di Merito*, n. 1/05, I, pag. 9, con nota di Monica Carraturo.

**L'esecutività delle sentenze** di primo grado, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., riguarda tutte le pronunce, non solo quelle di condanna, ma anche quelle di accertamento, costitutive o di rigetto, ivi compresa la **statuizione sulle spese di lite**.

**Trib. Pordenone, 6 dicembre 2002**, in *Rivista dell'Esecuzione Forzata*, n. 4/03, pag. 726, con nota di Gabriella Tota.

Il soggetto al quale il **cessionario di un credito** abbia conferito mandato per **l'attività di gestione** del recupero ed incasso del credito ceduto è legittimato ad **agire in via esecutiva** - in nome proprio - per la riscossione del credito, avvalendosi del medesimo titolo esecutivo formato e spedito in favore del cedente, originario titolare del credito.

\* \* \*

## PROCESSO ESECUTIVO E PROCEDIMENTI SOMMARI

**Cass., 8 aprile 2004, Sez. I, n. 6935**, in *Rivista dell'Esecuzione Forzata*, n. 3/04, pag. 613.

**L'accoglimento parziale dell'opposizione** ad ingiunzione **non incide sugli effetti degli atti** di esecuzione già compiuti in base al decreto, nei limiti della somma o della quantità ridotta. Nel concetto di atti di esecuzione, dei quali la norma positiva prevede la conservazione degli effetti, rientrano non solo quelli del processo di esecuzione, ma tutte le possibili conseguenze dell'esecutività del decreto e, dunque, **anche l'ipoteca iscritta** sulla base di essa, attesa la ratio della disposizione, diretta a mantenere integra, nei limiti del credito ridotto, la posizione e la protezione del creditore.

**Cass., 15 marzo 2004, Sez. III, n. 5235**, in *Rivista dell'Esecuzione Forzata*, n. 3/04, pag. 609.

In tema di **espropriazione presso terzi** l'esigibilità del credito non è condizione della sua pignorabilità, poiché oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecu-

zione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato, cosicché l'espropriazione presso terzi, in difetto di espressa delega, può configurarsi anche con riguardo a **crediti illiquidi o condizionati** ma suscettibili di una capacità soddisfattiva futura, concretamente nel momento dell'assegnazione.

**Cass., 23 gennaio 2004, Sez. III, n. 1167**, in *Rivista dell'Esecuzione Forzata*, n. 3/04, pag. 591.

**L'opposizione agli atti esecutivi** va proposta nel termine di decadenza di **cinque giorni** dal compimento dell'attività di cui assume la nullità; ne consegue che, ove si denunci di nullità **l'attività di patrocinio** svolta dal difensore comparso in sostituzione del collega senza adeguata delega scritta nel corso del processo esecutivo, tale nullità va fatta valere con opposizione agli atti esecutivi da proporsi - a pena di inammissibilità - nei cinque giorni dallo **svolgimento delle singole udienze** all'interno delle quali l'attività svolta del sostituto del difensore si era esplicata.

\* \* \*

## PROPRIETA' INTELLETTUALE

**Trib. Milano, 16 ottobre 2004**, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, n. 6/04, pag. 855.

E' illecita la divulgazione **sull'archivio on line** del sito di un giornale di un **articolo giornalistico** il cui carattere diffamatorio sia stato già accertato con sentenza, essendo irrilevante che la diffusione avvenga su sito accessibile **soltanto agli abbonati** e verso pagamento di un corrispettivo.

\* \* \*

## ANTITRUST

**Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 24 giugno 2004**, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, n. 6/04, pag. 835.

Violano il diritto alla protezione della vita privata, tutelato dall'art. 8 della CEDU e di cui anche persone celebri sono titolari, le decisioni delle corti tedesche che hanno ritenuto lecita la pubblicazione di foto di una persona celebre ripresa in momenti della sua vita quotidiana sia perché il principio del *"luogo appartato"* utilizzato dalla giurisprudenza tedesca è indeterminato sia perché le foto non forniscono alcun contributo al dibattito su temi di interesse generale.

**Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 29 aprile 2004, causa C-418/01**, in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 5/04, II, pag. 314.

Al fine di stabilire se il **rifiuto, da parte di un'impresa in posizione dominante**, di concedere **licenza** per una struttura organizzativa di un database sulla quale ha un diritto d'autore costituisca abuso, occorre prendere in considerazione il **grado di partecipazione degli utenti nello sviluppo** della struttura e l'esborso, particolarmente in termini di costo, da parte dei potenziali utilizzatori per acquistare studi sulle vendite regionali di prodotti farmaceutici presentati sulla base di una struttura alternativa, per determinare se detta struttura sia indispensabile per la commercializzazione di studi dello stesso tipo.

Il rifiuto, da parte di un'impresa in posizione dominante e titolare di un diritto d'autore sulla struttura organizzativa di un database indispensabile per la presentazione di dati sulle vendite regionali su prodotti farmaceutici in uno Stato membro, di concedere licenza d'uso della struttura ad un'altra impresa che voglia offrire tali dati nello stesso Stato membro **costituisce abuso di posizione dominante** ove siano riscontrate le seguenti condizioni: a) l'impresa che ha richiesto la licenza intende offrire, sul mercato per la fornitura dei dati in questione, nuovi prodotti o servizi non offerti dal titolare del diritto d'autore e per i quali ci sia una potenziale domanda; b) il rifiuto non è oggettivamente giustificato; c) il rifiuto è tale da riservare al titolare del diritto d'autore il mercato per la fornitura di dati sulle vendite di prodotti farmaceutici nello Stato membro interessato attraverso l'eliminazione totale della concorrenza su quel mercato.



**Consiglio di Stato, 3 febbraio 2005, Sez. VI, n. 280**, in *Guida al Diritto*, n. 9/05, pag. 103.

E' ammissibile l'**impugnazione di provvedimenti negativi dell'Autorità garante** del mercato e della concorrenza (di archiviazione di una determinata denuncia, di non divieto di determinati comportamenti comunicati dalle imprese o delle operazioni di concentrazione notificate) **da parte di soggetti terzi**, diversi da quelli immediatamente lesi dai provvedimenti finali, qualora essi siano titolari di un interesse qualificato particolare e differenziato – diverso da quello che fa capo al mero denunciante – interesse che affermano essere stato lesa dalla mancata adozione del provvedimento repressivo, assumendo, pertanto la qualità di controinteressati. Si deve pertanto ritenere che le associazioni dei consumatori che rappresentano, a contestare in giudizio il provvedimento con cui l'Autorità Garante ritiene non ingannevole un determinato messaggio pubblicitario.

**Cass., 27 aprile 2004, Sez. I, n. 8012**, in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 5/04, II, pag. 346.

In tema di concorrenza sleale, i **comportamenti lesivi di norme di diritto pubblico** non è necessario che integrino, di per sé stessi, atti di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c., atteso che l'obiettivo anticoncorrenziale può essere raggiunto anche attraverso comportamenti che, benché non siano previsti dalla legge, siano connotati dallo stesso disvalore di quelli espressamente regolati. In particolare, la violazione delle norme pubblicitarie è sufficiente ad integrare la fattispecie illecita quando essa è stata causa diretta della **diminuzione dell'altrui avviamento** ovvero quando essa, di per sé stessa, anche senza un comportamento di mercato, abbia prodotto il vantaggio concorrenziale che non si sarebbe avuto se la norma fosse stata osservata (In applicazione di tale principio la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza dell'illecito concorrenziale nel fatto di un gestore di una sala cinematografica che aveva ampliato la capienza del locale, portandolo da 308 a 1000 posti, senza alcuna autorizzazione amministrativa).

\* \* \*

## MARCHI E BREVETTI

**Corte di Giustizia dell'Unione Europea., 30 novembre 2004, Causa C-16/03**, in *Il Diritto Comunitario e Internazionale*, n. 1/05, pag. 81.

L'articolo 7 della direttiva n. 89/104/Cee deve essere interpretato nel senso che i prodotti contrassegnati da un **marchio** non possono essere considerati **immessi in commercio** nello Spazio economico europeo (See), quando il titolare del marchio li abbia **importati nello See** al fine di venderli nel medesimo, ovvero quando li abbia messi in vendita al consumo nello See, nei propri negozi ovvero in quelli di una società collegata, senza peraltro riuscire a venderli.

**Cass., 16 luglio 2004, Sez. I, n. 13178**, in *Il Foro Italiano*, n. 1/05, I, pag. 146.

Il **marchio** costituito dalla parola **Enervit**, seguito dalla raffigurazione di una freccia, utilizzato per integratori dietetici, è **nuovo**, ed è validamente registrato, nonostante la registrazione anteriore delle generiche parole sia Ener che Vit, in quanto esso assume significato commerciale specifico e distintivo - ed anzi costituisce marchio forte e notorio - solo nel neologismo costituito dall'unione dei due fonemi, nell'ambito del quale ha però rilievo precipuo, quale cuore del segno, il primo, Ener (la Suprema corte ha pertanto ritenuto immune da vizi logico-giuridici la motivazione del giudice di merito che aveva ritenuto, anche sulla scorta di una consulenza tecnica d'ufficio sulla notorietà del segno, che il marchio Enervit - definito come seriale, complesso e difensivo - era confondibile con il marchio successivo Enerbest, utilizzato per gli stessi prodotti, e composto con un suffisso assonante).

**Cass., 20 aprile 2004, Sez. I, n. 7488**, in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 5/04, II, pag. 339.

Il **marchio d'insieme** si distingue dal **marchio complesso**: mentre quest'ultimo è riconoscibile nel segno risultante da una composizione di più elementi ciascuno dotato di capacità caratterizzante, la cui forza distintiva è tuttavia affidata ad uno di essi costituente il **c.d. cuore**, assolutamente **protetto per la sua originalità**, nel marchio d'insieme, invece, si ha la mancanza di un elemento caratterizzante (il c.d. cuore), essendo i vari elementi tutti singolarmente mancanti di distintività, ed essendo soltanto la combinazione cui tali elementi danno vita, ovvero appunto il loro insieme, che può avere, per come viene per-

cepito dal mercato, un valore distintivo più o meno accentuato. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso che il coelemento "color", inserito nell'ambito di un marchio d'insieme, potesse essere in sé proteggibile per la sua specifica distintività).

**Cass., 12 marzo 2004, Sez. I, n. 5089**, in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 5/04, II, pag. 341.

In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di **creatività**, cui fa riferimento la norma ex art. 1 della l.n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere **esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici**, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (nella specie, è stata riconosciuta la protezione accordata dalla norma de qua alla fotografia di un dipinto sull'assunto che essa non ne costituiva una semplice riproduzione - in quanto tale esclusa testualmente, ex art. 87 l. n. 633 del 1941, dalla protezione del diritto d'autore - bensì una vera e propria elaborazione, come tale sufficiente a giustificare l'assunto che si trattasse, per l'appunto, di opera protetta).

**Cass., 27 febbraio 2004, Sez. I, n. 3967**, in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 5/04, II, pag. 344.

In tema di **concorrenza sleale**, l'imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle **caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante** e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. Né assume rilievo, in contrario, la circostanza che l'imitazione riguardi (e, in ipotesi, reproduca integralmente) le forme coperte da brevetto per modello ornamentale, giacché - ferma in tal caso la possibilità di tutela sotto il profilo della contraffazione - la forma coperta da brevetto non diventa per ciò solo una forma distintiva.

**App. Milano, 9 gennaio 2004, Sez. I**, in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 5/04, II, pag. 277.

Gli **accordi di coesistenza dei diritti di marchio** sono validi ed hanno effetti obbligatori nei confronti dei soli contraenti.

L'art. 59 l.m. si applica anche ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. N. 447 dell' 8 ottobre 1999.

**Trib. Milano, 16 marzo 2000**, in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 5/04, II, pag. 277.

Un accordo di coesistenza, in base al quale, per una determinata categoria di prodotti, un imprenditore si impegna a registrare ed usare il **marchio** (nella specie, "Valentino") soltanto con **determinate aggiunte**, importa la sostanziale abdicazione, da parte del titolare, ad ogni pretesa di carattere assoluto sul segno privo di quelle aggiunte, in relazione alla stessa categoria di prodotti, con la conseguenza **dell'inidoneità del marchio ad espandersi**, nello specifico settore, in funzione della sua celebrità.

\* \* \*

# OSSERVATORIO

**ILLEGITTIMITÀ DEL RIFIUTO DA PARTE DELLA BANCA DI RESTITUIRE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE IN BASE A CLAUSOLE CONTRATTUALI NULLE, in *Il Foro Italiano*, n. 12/04, I, pag. 3484.**

Con sentenza del 15 settembre 2004, chiamato a pronunciarsi in merito ad una controversia sorta tra il Codacons ed un Istituto di Credito, il Tribunale di Milano ha stabilito che *"va dichiarata, su istanza di un'associazione rappresentativa dei consumatori e degli utenti, l'illegittimità del rifiuto, da parte di una banca, di riconoscere il diritto della propria clientela di consumatori alla restituzione delle somme indebitamente percepite in base alla clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori dall'inizio di ogni rapporto fino alla data del 22 aprile 2000"*.

La sentenza, sostanzialmente, ha sancito la **legittimazione ad agire di una associazione di consumatori**, considerando l'obiettiva esistenza di un interesse collettivo degli utenti del servizio bancario alla qualità del servizio medesimo, ad un'adeguata informazione sul contenuto di tale servizio, alla equità nei rapporti contrattuali, interessi che la l. n. 281/98 riconosce come diritto dei consumatori e degli utenti la cui tutela, con le azioni previste all'art. 3, è affidata anche alle associazioni dei consumatori.

Con la medesima pronuncia il Tribunale ha aggiunto che *"va inibito ad una banca, i cui clienti consumatori richiedano la restituzione di somme indebitamente percepite in base alle clausole contrattuali di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori dall'inizio del rapporto fino alla data del 22 aprile 2000, di opporre a tali richieste un rifiuto che si fondi sulla legittimità di dette clausole"*. Precisa il Giudice che *"con la presente inibitoria non si inibisce alla banca di manifestare il suo pensiero sul contenuto dell'art. 1283 c.c. inviando lettere ai clienti, né si comprime il suo diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art 24 Cost. perché la banca pur continuando a difendersi giudizialmente e stragiudizialmente sulla questione dell'anatocismo non potrà più, in seguito alla presente inibitoria, rifiutarsi di restituire le somme indebitamente percepite a titolo di interessi anatocistici."*

Viceversa non è stata accolta la domanda proposta da Codacons consistente *"nell'ordinare alla banca convenuta di procedere al ricalcolo degli interessi debitori con conseguente storno o rim-*

*borso e/o rimborso delle delle somme che risulteranno addebitate e/o percepite per effetto degli interessi anatocistici."*

Secondo il Tribunale, infatti, il Codacons non è legittimato alla domanda in quanto essa attiene al diritto concreto al rimborso da parte di ciascun consumatore cliente della banca, diritto personale di ogni singolo utente.

Puntualizza la sentenza che le azioni cui sono legittimate le associazioni di consumatori e degli utenti ex art. L. 281/98 non si qualificano come *class action* (cioè una azione collettiva per il risarcimento, ad oggi non previste in Italia; si segnala, tuttavia, che vi è un progetto di legge nel quale è prevista la legittimazione ad agire delle associazioni per la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti implicati in rapporti discendenti dalla stipula di contratti per adesione) ma sono, invece, **azioni a tutela di un interesse diffuso** riconducibile ad una determinata categoria di consumatori ed utenti di cui si può far carico e portavoce, sempre a livello collettivo, l'associazione.

Sul versante processuale, corre l'obbligo di precisare che, a far tempo dal 1° gennaio 2004, le controversie promosse da (o contro) associazioni rappresentative di consumatori, ove riguardino materie disciplinate dal testo unico bancario, si svolgono nelle forme del **c.d. rito societario** e sono devolute al tribunale in composizione collegiale (art. 1, 1° comma, lett. e, e comma 3, d.leg. 5/03).

---

## DIPARTIMENTO DIRITTO BANCARIO:

**Paola Guidi**

(p.guidi@lascalaw.com)

**Raffaella Tavacca**

(r.tavacca@lascalaw.com);

**Giuseppe Caputi**

(g.caputi@lascalaw.com);

**Sabrina Savazzi**

(s.savazzi@lascalaw.com);

**Simona Daminelli**

(s.daminelli@lascalaw.com);

**Laura Terenzi**

(l.terenzi@lascalaw.com).

## DIRITTO FALLIMENTARE

**RESTYLING PER IL DIRITTO FALLIMENTARE - DECRETO LEGGE 14 MARZO 2005, N. 35**, in G.U. del 16 marzo 2005 – in vigore dal 17 marzo 2005.

L'art. 2 del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 ha introdotto nel nostro ordinamento le prime disposizioni finalizzate alla **modifica della legge fallimentare**, apportando rilevanti innovazioni alla disciplina relativa sia all'azione revocatoria fallimentare prevista dall'art. 67 l.f., sia al concordato preventivo, nonché regolamentando un'ulteriore modalità di risoluzione della crisi d'impresa: accordo di ristrutturazione dei debiti anche al di fuori della fattispecie del concordato preventivo. Il testo definitivo della legge, contrariamente al maxi emendamento del 23 dicembre 2004, **non prevede** l'applicabilità alle controversie fallimentari del **nuovo rito societario**. Inoltre, dalle nuove norme sono state espunte sia l'istituto della esdebitazione (quale procedura attraverso cui il debitore fallito -persona fisica- potrebbe essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti al momento della chiusura del fallimento qualora sopravvengano determinate condizioni) sia la procedura di allerta e di composizione negoziale – concordata della crisi.

In particolare, per quanto concerne gli specifici istituti soggetti alla riforma, si rileva in primis che, il legislatore **ha abrogato** la disciplina prevista in materia di **beni acquistati dal coniuge** del fallito nel quinquennio antecedente alla dichiarazione di fallimento, c.d. presunzione muciana, istituto ormai da tempo non operativo.

Per quanto riguarda l'azione revocatoria prevista dall'art. 67 l.f., una prima evidente innovazione concerne la **riduzione del c.d. periodo sospetto**, che, per tutte le fattispecie previste dalla norma, viene sostanzialmente dimezzato. Per quanto riguarda la fattispecie prevista dall'art. 67, I comma, n. 1, l.f., è stato altresì indicato un limite numerico che consente di identificare più agevolmente le **prestazioni sproporzionate** da sottoporre alla sanzione dell'inefficacia. Il nuovo dettato normativo introduce, inoltre, specifiche **ipotesi di esclusione dalla revocatoria**. Non risultano soggetti a revoca i pagamenti di beni e servizi che rientrano nel normale esercizio dell'impresa, le **rimesse** effettuate su conto corrente bancario che non siano anomale (e che dunque non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria), la vendita a giusto prezzo di immobile abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di parenti

(previsione a tutela dell'ipotesi di acquisto della prima casa), i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore al fine di pervenire ad un piano idoneo al risanamento dell'impresa ed il riequilibrio della situazione finanziaria, i pagamenti effettuati in attuazione di procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo, o comunque di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza al fine di ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alla menzionate procedure, nonché i pagamenti dei dipendenti o collaboratori del fallito. Tali norme troveranno attuazione esclusivamente per le azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure incardinate successivamente all'entrata in vigore del decreto. Rilevata la non abrogazione della procedura di amministrazione controllata, (contrariamente a quanto previsto nel disegno di legge), si segnalano le modifiche apportate alla procedura **concordato preventivo**, con l'eliminazione dei limiti soggettivi ed oggettivi precedentemente previsti in materia si presupposti per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 160 l.f.. In particolare, al fine di ottenere l'ammissione al beneficio del concordato, sarà sufficiente che l'imprenditore rediga un **piano che consenta la ristrutturazione** dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma (anche tramite l'attribuzione di azioni o quote ai creditori: soluzione questa, già prevista nel c.d. decreto Marzano). Ulteriori innovazioni riguardano la possibilità di **dividere i creditori in classi**, onde consentire una più omogenea espressione degli interessi coinvolti nella procedura, nonché un diverso meccanismo nel computo delle maggioranze: non sarà necessaria la sola maggioranza dei crediti ammessi al voto. Si segnala ai Lettori che in difetto di conversione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 77 Cost., il decreto perderà la propria efficacia.

---

### DIPARTIMENTO DIRITTO FALLIMENTARE:

**Luciana Cipolla**  
(l.cipolla@lascalaw.com);

**Daniela Calvano**  
(d.calvano@lascalaw.com);

**Monica Biella**  
(m.biella@lascalaw.com);

**Simone Bertolotti**  
(s.bertolotti@lascalaw.com);

**Flora Schiavenato**  
(f.schiavenato@lascalaw.com).

## DIRITTO SOCIETARIO

**INAMMISSIBILITÀ DELLA CONTESTUALE CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO E DIPENDENTE**, di Rosario Di Legnami, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 24/05, pag. 76.

La sentenza del Tribunale di Milano, in data 26 gennaio 2004, n. 1143 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) affronta la tematica della **compatibilità**, in capo ad una medesima persona fisica, della contestuale carica di **amministratore unico** di società di capitali con la qualifica di **dipendente** della stessa, risolvendo negativamente la questione ed allineandosi con la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito.

In fatto, la sentenza ha ad oggetto la domanda di riconoscimento di un credito, in sede di insinuazione fallimentare, da parte di un soggetto che aveva ricoperto nel medesimo periodo temporale sia la carica di amministratore unico che quella di dipendente della società. La sentenza in oggetto, rigettando la domanda, ha stabilito che la carica di amministratore unico di una società di capitali è del tutto **incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato** tra l'amministratore e la società amministrata poiché tale rapporto escluderebbe in radice la soggezione del dipendente ad un soggetto terzo in grado di formare la volontà imprenditoriale e di dirigere ed organizzare l'attività di impresa. La subordinazione, elemento costitutivo del rapporto di lavoro, è caratterizzata infatti dal vincolo personale di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'imprenditore. Di conseguenza, la pronuncia ha ritenuto infondata la richiesta di **liquidazione del trattamento di fine rapporto** da parte del lavoratore che al contempo aveva ricoperto anche la carica di amministratore unico. Oltre al caso oggetto della sentenza in commento, vi sono altre ipotesi di coesistenza tra attività gestionale e subordinata che non sempre escludono la compatibilità delle relative cariche. Infatti, in linea di principio, la qualifica apicale e dirigenziale all'interno di una società non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato. In particolare, altra discussa tipologia è quella della contestuale carica di **amministratore (che non sia unico)** e di dipendente. Riguardo a tale ipotesi, la giurisprudenza ha affermato che la qualifica di amministratore (non unico) di una società di per sé non è incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa, fermo restando che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro dipendente deve provare, in modo certo, il requisito della subordinazione e del suo effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare

dell'organo amministrativo della società.

Altra possibile ipotesi è la contestuale carica di **socio di maggioranza e di dipendente**. La giurisprudenza sul punto non è pacifica. Un primo orientamento propende per la soluzione positiva sostenendo che, seppur teoricamente il socio di maggioranza potrebbe influire in modo determinante sulla nomina dell'amministratore, dal quale poi dipenderebbe, tale potere viene comunque temperato dalla volontà e dall'intervento degli altri soci. Un altro più recente filone giurisprudenziale tende, invece, ad escludere tale contestualità di cariche sulla base della considerazione che il socio di maggioranza, avendo il potere di incidere direttamente sulla completa organizzazione della società ed essendo l'unico titolare del potere gestionale, risulta essere incompatibile con il vincolo della subordinazione.

La terza ed ultima ipotesi è la contestuale assunzione della carica di **amministratore e di dipendente di una società facente parte di un gruppo controllato da una società "madre"**. Una recente pronuncia della Cassazione (Cass., Sez. lav., 10 febbraio 2000, n. 1490) ha statuito che un soggetto può cumulare la carica di amministratore e al contempo di dipendente di una società controllata dalla società "madre", solo a condizione che la società, con la quale si assume esservi stato il rapporto di lavoro, abbia una propria soggettività giuridica. In particolare, nel caso concreto, la Suprema Corte ha escluso la legittima coesistenza delle qualifiche sulla base del fatto che la società controllata era risultata un ente privo di struttura di impresa e dunque non un reale centro di imputazione di un rapporto di lavoro subordinato. E dunque, ragionando a contrariis, nell'ipotesi in cui la società sia dotata di una distinta soggettività giuridica rispetto alla controllante, secondo il suesposto orientamento, la contestuale assunzione di cariche dirigenziali e subordinate parrebbe possibile. (v.z.)

---

### DIPARTIMENTO CORPORATE - M&A:

**Carlo Emanuele Rossi**  
(e.rossi@lascalaw.com);

**Fabio Gianisi**  
(f.gianisi@lascalaw.com);

**Valentina Zanelli**  
(v.zanelli@lascalaw.com);

**Walter Di Monte**  
(w.dimonte@lascalaw.com).

**Weiwei Luo**  
(w.luo@lascalaw.com).

## MERCATI FINANZIARI

### LINEE GUIDA CESR CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DELLE MISURE TRANSITORIE DELLE DIRETTIVE 2001/107/CE E 2001/108/CE SUGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO.

A conclusione del procedimento di consultazione avviato lo scorso mese di ottobre (e di cui si è dato notizia nel numero di novembre 2004 di Iusletter) il CESR (*Committee of European Securities Regulators*), di cui la Consob fa parte, ha pubblicato ieri il testo finale delle linee guida ("Linee Guida") per la corretta attuazione delle misure transitorie contenute nelle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE ("UCITS III") che modificano la precedente direttiva 85/611/CEE ("UCITS I").

Tali Linee Guida hanno lo scopo, in una logica di dialogo e collaborazione, di facilitare il coordinamento tra le diverse Autorità di Vigilanza dei singoli Stati membri attraverso la realizzazione di una convergenza tra le diverse pratiche amministrative che si sono sviluppate negli Stati membri nell'interpretazione delle Direttive.

Prima di fornire una sintesi delle Linee Guida, preme sottolineare, con riferimento alla applicazione del documento del CESR da parte delle Autorità di vigilanza italiane, che il documento in oggetto:

- contempla tra le attività al cui esercizio è abilitata una società di gestione (e, quindi, per quanto di interesse, una SGR) anche la distribuzione di UCITS (e quindi, ad esempio, quote di fondi e azioni di SICAV) istituiti o gestiti da soggetti terzi. Tale interpretazione costituisce certamente una apertura rispetto all'art. 55 del Regolamento Consob 11522/98 che limita la facoltà per le SGR di collocare OICR di terzi al solo caso in cui si tratti di OICR per i quali svolgono la gestione;
- pur ribadendo la possibilità per una SICAV di delegare ad un soggetto terzo la gestione del proprio patrimonio, restringe la facoltà di scelta del gestore alle sole società di gestione che abbiano sede nello stesso Stato membro in cui ha sede la SICAV. Contrariamente a quanto visto precedentemente, tale interpretazione appare più restrittiva rispetto all'art. 43 bis del D.Lgs. 58/98 che consente alle SICAV di designare anche una società di gestione avente sede in uno Stato membro diverso dall'Italia, a condizione che vi siano intese di collaborazione con le competenti Autorità dello Stato di origine. In ogni caso, date

le posizioni molto diversificate dei partecipanti alle consultazioni, il CESR si è impegnato a sottoporre la questione alla Commissione Europea.

### Questioni concernenti la disciplina transitoria.

**Società di gestione UCITS I:** le società UCITS I autorizzate prima del 13 febbraio 2004 possono istituire fondi UCITS III solo fino al 30 aprile 2006, e a condizione che si siano dotate di un processo di risk-management (art. 21 Direttiva UCITS III) e che tale circostanza sia confermata con una attestazione scritta rilasciata dalla competente autorità di Vigilanza dello stato di origine. In ogni caso, dopo il 30 aprile 2006, le società di gestione che intendono istituire fondi UCITS III ovvero convertire fondi UCITS I in fondi UCITS III nel periodo transitorio dovranno conformarsi alle disposizioni della direttiva UCITS III. Solo le società UCITS I che non intendono istituire fondi UCITS III nel periodo transitorio potranno proseguire la loro attività fino alla data del 13 febbraio 2007.

**Fondi UCITS I:** i fondi UCITS I autorizzati tra il 13 febbraio 2002 e il 13 febbraio 2004 hanno tempo fino al 31 dicembre 2005 per adeguarsi alle disposizioni della Direttiva UCITS III. Durante tale periodo essi possono continuare ad essere commercializzati sulla base del *passaporto* UCITS I.

**Fondi multicomparto UCITS I:** i fondi multicomparto istituiti prima del 13 febbraio 2002 ovvero tra il 13 febbraio 2002 e il 13 febbraio 2004 possono continuare a istituire nuovi comparti UCITS I fino al 31 dicembre 2005. Al termine di detto periodo, tutti i fondi ad ombrello dovranno essere adeguarsi alle previsioni della Direttiva UCITS III. I fondi multicomparto istituiti prima del 13 febbraio 2002 che non abbiano istituito nuovi comparti devono adeguarsi alle disposizioni della Direttiva UCITS III entro il 13 febbraio 2007.

### **Fondi multicomparto UCITS III.**

- I fondi multicomparto UCITS III non possono lanciare comparti UCITS I.

**Prospetto semplificato:** i fondi UCITS I, autorizzati prima del 13 febbraio 2004, e i fondi multi-comparto (compresi i comparti UCITS I lanciati dopo il 13 febbraio 2004) devono adottare un prospetto semplificato **entro il 30 settembre 2005**. L'adozione del prospetto semplificato rappresenta la **condizione necessaria perché il fondo possa ottenere il passaporto UCITS III**.

---

**Passaporto europeo per le società di gestione.**

- **Il passaporto per la società di gestione e il passaporto per i prodotti sono rilasciati separatamente.**

- Le società di gestione che desiderano **distribuire** in altri Stati membri UCITS dalle stesse gestite devono munirsi **esclusivamente** del **passaporto per i prodotti**.

- Le società di gestione che vogliono **distribuire, attraverso una propria succursale, UCITS dalle stesse gestite** in uno Stato ospitante devono munirsi di **entrambi i passaporti**.

- Le società di gestione che vogliono prestare in uno Stato ospitante **solo** i servizi di gestione su base discrezionale ed individualizzata di portafogli di investimento, consulenza in materia di investimenti, custodia ed amministrazione titoli devono munirsi **unicamente del passaporto per le società di gestione**.

- Le società di gestione che vogliono prestare in uno Stato ospitante **congiuntamente** i servizi di gestione su base discrezionale ed individualizzata di portafogli di investimento, consulenza in materia di investimenti, custodia ed amministrazione titoli e la distribuzione dei propri prodotti, sia essa svolta direttamente che attraverso soggetti terzi, devono munirsi di **entrambi i passaporti**.

- Una SICAV può designare per la gestione del proprio patrimonio solo una società di gestione autorizzata nel suo Stato membro.

- Non è necessario il passaporto per una società di gestione che gestisca in outsourcing il portafogli di una SICAV o di un fondo comune di investimento avente sede in un altro Stato membro.

- **La commercializzazione di UCITS istituiti e gestiti da soggetti terzi è attività ricom-**

**pressa nell'oggetto sociale di una società di gestione.**

- **Le società di gestione per potere ottenere il passaporto devono almeno gestire un fondo armonizzato.**

**Passaporto europeo per i prodotti:** i fondi non armonizzati autorizzati sulla base della normativa di Stato membro ospitante a distribuire le proprie quote in detto Stato che si conformino alle previsioni della Direttiva UCITS III possono continuare a commercializzare le proprie quote **senza interruzione**. I fondi che si uniformano alla Direttiva UCITS III non perdono il loro passaporto UCITS I. (s.g.)

---

**DIPARTIMENTO MERCATI FINANZIARI - REAL ESTATE:**

**A. Christian Faggella Pellegrino**  
(c.faggella@lascalaw.com);

**Sabrina Galmarini**  
(s.galmarini@lascalaw.com).

# INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION TECHNOLOGY

## IL NUOVO CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE.

Il nuovo Codice della Proprietà Industriale, emanato con il **Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30** è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005 ed è entrato in **vigore il 19 marzo 2005**. Esso si pone l'obiettivo di riformare e di disciplinare sistematicamente la materia della proprietà industriale, oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore negli ultimi decenni.

All'articolo 1 il Nuovo Codice definisce cosa si intenda per "**proprietà industriale**", ivi ricomprendendosi marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

Rimangono invece **estranei al Nuovo Codice il diritto d'autore e i diritti connessi**, e conseguentemente la **disciplina delle banche dati e del software**. La ragione di ciò risiede nel fatto che la materia della proprietà industriale, come definita nel Nuovo Codice rientra nell'ambito delle competenze del Ministero delle Attività Produttive, incaricato di redigere il testo del Nuovo Codice, mentre il diritto d'autore rientra nel novero delle attività facenti capo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ed esula pertanto dall'oggetto della legge delega. Potrà invero porsi un problema di coordinamento con la prossima legislazione comunitaria laddove venisse approvato il progetto di direttiva McCarthy che prevede l'introduzione in tutti gli ordinamenti giuridici dell'Unione Europea dell'obbligo di brevettazione del software, sulla scia di quanto già succede negli Stati Uniti. Altro istituto non disciplinato dal Nuovo Codice è quello - molto delicato - relativo alle invenzioni biotecnologiche.

Ma procedendo nella lettura delle norme del Nuovo Codice, un primo aspetto meritevole di sottolineatura riguarda l'applicazione alle controversie in materia di proprietà industriale delle norme del nuovo rito societario, il quale, previsto in un primo tempo per le sole cause aventi ad oggetto i rapporti sociali ed altri aspetti strettamente attinenti al diritto societario bancario e finanziario, viene ora esteso anche alle cause di proprietà industriale. Le nuove norme processuali, che rappresentano un forte cambiamento rispetto alla

disciplina del processo civile ordinario si applicano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con ricorso depositato **sei mesi dopo l'entrata in vigore del Nuovo Codice** e quindi a partire dal **19 settembre 2005**.

Un altro elemento di forte innovazione rispetto al panorama ante riforma consiste nel rafforzamento della **tutela concessa ai c.d. "diritti non titolati"**, ossia quei diritti che non traggono il proprio fondamento in una fattispecie acquisitiva formale, ma che si trovano a svolgere *di fatto* le medesime funzioni svolte dai diritti c.d. titolati. Un tipico esempio ne è il marchio di fatto, ossia quello non registrato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi, ma tuttavia utilizzato in funzione distintiva al pari di un marchio registrato, se prima godeva di una tutela residuale che derivava dalle norme sulla concorrenza sleale, oggi è tutelato esplicitamente dal Nuovo Codice all'articolo 2, quarto comma. Analogamente, anche il segreto aziendale, ancorchè già disciplinato nella legge brevetti, beneficia oggi della più incisiva tutela apprestata dal Nuovo Codice.

Inoltre, si è introdotto il **concetto di "pirateria"** e le norme volte a contrastarla, applicabili laddove si dimostri che essa è realizzata dolosamente e in modo sistematico. Sono a tal fine previsti interventi amministrativi del Ministero delle Attività Produttive o dei sindaci nell'ambito del territorio cittadino, finalizzati al sequestro della merce contraffatta di cui potrà altresì essere disposta la distruzione.

Anche il ruolo e i compiti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e del Ministero delle Attività Produttive sono stati oggetto di ridefinizione, includendovi nuove competenze. Si noti, infine, che le domande di brevettazione o di registrazione pendenti al giorno dell'entrata in vigore del Nuovo Codice saranno già esaminate ed assoggettate alle norme del nuovo Codice. (f.m.)

---

## DIPARTIMENTO DIRITTO INDUSTRIALE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE - INFORMATION TECHNOLOGY

### Daniela De Pasquale

(d.depasquale@lascalaw.com);

### Mara Beretta

(m.beretta@lascalaw.com);

### Federico Morelli

(f.morelli@lascalaw.com);

### Laura Garbati

(l.garbati@lascalaw.com).



## DIRITTO CIVILE, DI FAMIGLIA E "ADR"

**RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO EX ART. 1453, COMMI 1 E 2 C.C., ED ARBITRATO: UNA STUPEFACENTE MA COERENTE DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE**, di Giulia V. Faccioli, in *Il Corriere Giuridico*, n. 1/05, pag. 57.

L'Autrice dell'articolo in commento si occupa di delineare sinteticamente i punti cruciali della pronuncia della Suprema Corte del 26 marzo 2003 n. 4463 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) relativamente al **rapporto** tra le disposizioni normative di cui ai commi 1 e 2 **dell'art. 1453 c.c.** e il **giudizio arbitrale rituale**.

In particolare, l'attenzione dell'Autrice si appunta sulla circostanza, di tutto rilievo, secondo la quale – così la S.C. – non è applicabile (al giudizio arbitrale) il "*principio di non mutabilità della domanda di risoluzione in domanda di adempimento*" enunciato dalle suddette norme: ciò discenderebbe, secondo il pensiero della Corte, dalla **diversità "ontologica"** sussistente **tra il giudizio arbitrale e quello statutale** (essendo riconosciuta solo a quest'ultimo natura giurisdizionale).

L'Autrice evidenzia però che, nonostante la sentenza *de qua* confermi l'orientamento giurisprudenziale prevalente che assegna al giudizio privato **natura non giurisdizionale**, le ragioni che presiedono all'applicazione del principio della **non mutabilità della domanda** di risoluzione in domanda di adempimento coincidano, sostanzialmente, sia nel arbitrato che nel giudizio togato.

Le preclusioni di cui ai commi 1° e 2° dell'art. 1453 c.c., infatti, mirano da un lato (i) ad evitare di costringere il debitore a mantenersi pronto all'esecuzione del contratto anche dopo la proposizione giudiziale della domanda di risoluzione e, dall'altro (ii) ad evitare che il creditore resti vincolato ai contraccolpi negativi che gli deriverebbero qualora – promosso il giudizio di risoluzione – egli dovesse soggiacere agli effetti di un eventuale e successivo adempimento del debitore.

Secondo l'Autrice, la S.C. con questa pronuncia ritiene che la domanda di risoluzione promossa nell'arbitrato si discosti da quella giudiziale sia per la sua differente natura che per gli effetti preclusivi spiegati **dall'art. 1453 c.c.** che resterebbero applicabili alla sola domanda giudiziale: in altri termini la Cassazione ritiene che la domanda arbitrale, sotto quest'ultimo punto di vista, debba

essere equiparata, sostanzialmente, ad una qualsiasi altra dichiarazione stragiudiziale di risoluzione.

Ciò con l'effetto, ovviamente, che essa può sempre essere mutata in una manifestazione di volontà tesa ad ottenere l'adempimento del contratto.

Sul punto l'Autrice argomenta che la domanda arbitrale, pur avendo natura stragiudiziale, si discosterebbe da qualsiasi altra manifestazione di volontà resa al di fuori di un giudizio (eccezione fatta per la diffida di cui all'art. 1454 c.c. i cui effetti – costitutivi – sono i medesimi di quelli di una pronuncia giudiziale), la quale non comporta, in nessun caso, la risoluzione del contratto (effetto questo che resta prerogativa di un processo di merito volto a costituire detto risultato): infatti, il lodo emesso al termine dell'arbitrato ben può risolvere il contratto.

L'Autrice ritiene quindi che qualora gli arbitri abbiano ammesso che la domanda di risoluzione possa essere mutata – nel corso del giudizio – in domanda di adempimento, al di fuori dei casi concessi dalla *ratio* dell'art. 1453 c.c. (ovvero qualora il convenuto non sia egli stesso disponibile a detto mutamento), il lodo successivamente emesso debba ritenersi invalido.

A nulla rilevando la circostanza che in sede di sottoscrizione dell'eventuale clausola compromissoria le parti abbiano riservato all'attore la possibilità di mutare la domanda di risoluzione del contratto in quella di adempimento. (p.a.)

---

**DIPARTIMENTO DIRITTO CIVILE - DIRITTO DI FAMIGLIA - ADR:**

**Paola Ventura**  
(p.ventura@lascalaw.com);

**Paolo Antonucci**  
(p.antonucci@lascalaw.com).

## ESECUZIONI IMMOBILIARI

**LEGITTIMAZIONE DI UN TERZO ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE ESECUTIVA**, di Gabriella Tota, in *Rivista dell'Esecuzione Forzata*, n. 4/03, pag. 729.

Con ordinanza del 6/12/02 emessa dal Tribunale di Pordenone (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), viene affermato il principio per cui, attesa l'inesistenza di una norma giuridica che vieta al **creditore munito** di titolo esecutivo di **avvalersi di un mandatario** al fine di porre in esecuzione il titolo stesso, il soggetto al quale il cessionario di un credito abbia conferito mandato all'incasso per il credito ceduto può senz'altro avviare l'azione esecutiva sulla base del medesimo titolo detenuto dal cedente, creditore originario.

Per quanto riguarda la vicenda che ha originato la sentenza in questione, una Banca esercente il **credito fondiario** aveva promosso procedura esecutiva immobiliare in danno dei terzi datori d'ipoteca del mutuatario inadempiente. Successivamente tale Banca aveva ceduto in blocco a titolo oneroso i propri crediti a una società, ai sensi della l. n. 130 del 30/04/99 proseguendo, quindi nell'esercizio della esecuzione. Gli obbligati avevano allora proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per far dichiarare la **carezza sopravvenuta** dell'azione esecutiva in capo alla Banca in conseguenza della **cessione del credito**.

Nel frattempo la cessionaria aveva conferito a un terzo mandato per l'attività di gestione del recupero ed incasso dei crediti ceduti in virtù del quale il mandatario, essendosi nel frattempo estinta la prima procedura esecutiva, aveva avviato in nome proprio contro i terzi datori di ipoteca una nuova procedura esecutiva avvalendosi del medesimo titolo rilasciato in favore della Banca cedente.

Gli esecutati, muovendo dall'asserita carezza di legittimazione ad agire in capo al mandatario, proponevano ricorso d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* per ottenere la sospensione del titolo notificato unitamente al precetto.

Tale vicenda richiama la questione di quale sia la sorte dell'azione esecutiva ove, in pendenza dell'esecuzione stessa, si verifichi una successione a titolo particolare nel diritto della cui realizzazione coattiva si tratta.

Al proposito, occorre richiamare l'art. 111 comma c.p.c. (successione a titolo particolare nel diritto controverso) il quale risponde all'esigenza di evitare che il **trasferimento del diritto controverso** renda necessaria l'instaurazione di un nuovo processo nei confronti del successore.

L'esecuzione potrà, pertanto, essere proseguita dal successore il quale potrà intervenire nel processo esecutivo in corso estromettendone l'alienante automaticamente per continuare l'azione esecutiva o interromperla qualora non vi abbia interesse.

Tale soluzione può essere desunta da quelle norme di natura processuale (art. 111, 4° comma c.p.c e 475 c.p.c.) e sostanziale (art. 2909 c.c.) che, prima dell'inizio dell'esecuzione forzata, legittimano l'avente causa ad instaurare il processo esecutivo sulla base del medesimo titolo esistente a favore del suo autore.

Per quanto riguarda la **legittimazione del mandatario per l'incasso all'esercizio del titolo esecutivo**, la tesi prospettata dal Tribunale di Pordenone - a detta dell'Autrice - non merita di essere seguita. Infatti il mero mandato all'incasso si distingue nettamente dalla cessione in quanto mentre la cessione produce l'immediato trasferimento del credito ad altro soggetto, che diviene titolare della legittimazione a pretendere la prestazione dal debitore, il mandato in rem propria conferisce al mandatario solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del mandante, il quale ne conserva la titolarità esclusiva. Nel caso in questione, in definitiva, solo la società cessionaria del credito avrebbe potuto instaurare il processo esecutivo; nessuna legittimazione, per contro, può riconoscersi al mandatario per l'incasso il quale è solo un terzo che pretenderebbe di agire giudizialmente in nome proprio per la tutela di un diritto altrui. La procedura esecutiva da questi minacciata avrebbe, quindi, dovuto essere immediatamente caducata.

---

### DIPARTIMENTO ESECUZIONI IMMOBILIARI:

**Silvia Folcini**

(s.folcini@lascalaw.com);

**Laura Gotti**

(l.gotti@lascalaw.com);

**Isabella Rago**

(i.rago@lascalaw.com);

**Paolo Augusto Faraone**

(p.faraone@lascalaw.com).

**Diego Tresoldi**

(d.tresoldi@lascalaw.com);

**Roberto Spinelli**

(r.spinelli@lascalaw.com);

**Luigi Menegazzoli**

(l.menegazzoli@lascalaw.com).

# BREVISSIME

## Il nuovo art. 2364 c.c..

Sia il Consiglio Notarile di Milano, sia il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, ritengono che il nuovo testo **dell'art. 2364 c.c.** non faccia venire meno la possibilità di beneficiare dello **slittamento di due mesi** per l'approvazione del bilancio. (s.d.)

---

## Poteri dei consumatori.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 280 del 3 febbraio u.s., ha precisato che il **diritto ad impugnare i provvedimenti dell'Autorità Antitrust** compete anche alle **associazioni dei consumatori**, il cui ruolo non può essere limitato alla mera presentazione di richieste. (s.d.)

---

## Lavoro intermittente.

La **Circolare del Ministero del Lavoro, 2 febbraio 2005**, ha chiarito quali sono gli elementi che devono sussistere per l'applicazione del **lavoro intermittente**, che si ha quando un soggetto si vincola contrattualmente a rispondere, per un certo tempo, alla chiamata del datore di lavoro, a fronte del diritto a percepire un'indennità per i periodi nei quali garantisce la propria disponibilità. (s.d.)

---

## Sorte dei punti patente relativi a vecchie infrazioni.

Il Ministero dell'Interno, con nota del 4 febbraio u.s. (pubblicata su **www.poliziamunicipale.it**), ha diramato alcune indicazioni, necessarie per coordinare le modifiche al Codice della Strada, introdotte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 24 gennaio 2005, con le **procedure sanzionatorie** iniziate prima della pronuncia della Consulta. (s.d.)

## Cina e Ferrari.

Il **cavallino rampante della Ferrari** è il primo simbolo italiano al quale l'Ufficio marchi cinese ha riconosciuto l'ambito titolo di **"marchio notorio"**, titolo che garantisce una tutela ben superiore a quella della pura e semplice registrazione del marchio. (s.d.)

---

## Aumentano le tasse per i brevetti.

Dal 1° febbraio u.s. è entrato in vigore il provvedimento che **aumenta, di circa il 30%**, le **tas-se** che le aziende devono pagare per depositare un brevetto, un marchio, un disegno e per rinnovarlo. (s.d.)

---

## Censimento delle imprese.

La **Commissione delle piccole e medie imprese** ha preparato una **guida** per illustrare le novità della riclassificazione delle realtà industriali in Europa partita dal 1°01 u.s. Nella guida è stato anche inserito un modello, la cui compilazione e invio dei dati all'esecutivo consentirà di predisporre **un'anagrafe industriale europea**. (s.d.)

---

# COSE NOSTRE

# EUROPEAN LEGAL ALLIANCE

## NUOVE DALLO STUDIO

Dal mese di marzo hanno iniziato la loro collaborazione con il Dipartimento Esecuzioni Immobiliari **Diego Tresoldi**, **Roberto Spinelli** e **Luigi Menegazzoli**.

Diego è nato a Vimercate il 17 giugno 1975 e si è laureato presso l'Università Cattolica di Milano. Risponde all'interno 341 e il suo indirizzo e-mail è [\*\*d.tresoldi@lascalaw.com\*\*](mailto:d.tresoldi@lascalaw.com).

Roberto è nato a San Severo l'8 giugno 1970 e si è laureato presso degli l'Università degli Studi di Bari. Riponde all'interno 319 e il suo indirizzo e-mail è [\*\*r.spinelli@lascalaw.com\*\*](mailto:r.spinelli@lascalaw.com).

Luigi è nato a Milano il 18 settembre 1972 e si è laureato presso l'Università degli Studi di Milano. Risponde all'interno 340 e il suo indirizzo e-mail è [\*\*l.menegazzoli@lascalaw.com\*\*](mailto:l.menegazzoli@lascalaw.com).

---

Nella settimana dal 7 all'11 marzo, Daniela De Pasquale ha partecipato, insieme al collega Eduardo Ustaran dello Studio londinese Field Fisher Waterhouse, all'International Association of Privacy Professionals National Summit 2005 negli Stati Uniti. La trasferta statunitense, svoltasi tra New York e Washington, è stata anche l'occasione per stabilire dei contatti con alcuni Studi legali d'oltreoceano.

Emanuele Rossi è intervenuto, in rappresentanza del nostro Studio, alla riunione di European Franchising Network (l'associazione di Studi legali europei specializzati in materia di franchising di cui La Scala & Associati è membro esclusivo per l'Italia) tenutasi a Londra lo scorso 11 marzo. A Londra, Emanuele ha anche partecipato all'incontro con i rappresentanti di uno Studio legale ungherese per valutare la possibilità di instaurare un rapporto di Best-Friendship con European Legal Alliance.

Sempre nell'ambito della realizzazione di Best-Friendship agreements con Studi legali dell'area centro europea, Christian Faggella, ha incontrato, il 18 marzo a Monaco, dei rappresentanti di uno Studio legale della Repubblica Ceca. In quell'occasione Daniela De Pasquale, Emanuele Rossi e Rosanna Sovani hanno partecipato a dei meeting bilaterali con i colleghi dello Studio Buse Heberer Fromm, in materia di IP, IT, corporate e diritto del lavoro.

---

# INCONTRI A TEMA

Mercoledì **8 giugno 2005** alle 17.00,  
presso il nostro Studio, in Milano, Corso  
Magenta 42.

Partecipazione aperta a tutti i lettori di Iusletter.

**"REVOCATORIE BREVI E  
CONCORDATO:  
UN PRIMO ESAME DEL  
D.L. 17 MARZO 2005, N. 35 "**

(R.S.V.P.)

## CONVEGNI

**GESTIONE COLLETTIVA DELLA DOMANDA E  
DELL'OFFERTA DI PRODOTTI CULTURALI -  
COLLECTING SOCIETIES E GRUPPI DI AC-  
QUISTO** - Roma, 4 febbraio 2005 - Organizzato  
da SCF in collaborazione con la SIAE.

Partecipazione di:

Marco Pesenti

(m.pesenti@lascalaw.com);

Daniela De Pasquale

(d.depasquale@lascalaw.com);

Mara Beretta

(m.beretta@lascalaw.com).

**INTERNATIONAL ASSOCIATION OF  
PRIVACY PROFESSIONAL NATIONAL  
SUMMIT 2005**- Washington DC, 9-11 marzo  
2005.

Partecipazione di:

Daniela De Pasquale

(d.depasquale@lascalaw.com).

Daniela De Pasquale ed Emanuele Rossi sono  
interventuti alla conferenza **LA NUOVA INFOR-  
MATIVA SULLA PRIVACY - LEGGE 196/03,  
protezione dei dati personali, universalità  
dell'applicazione, adempimenti ed effetti** -  
Milano, 25 gennaio 2005.

# BIBLIOTECA DI STUDIO

## NUOVI ACQUISTI

- ANNUNZIATA F., **La disciplina del mer-  
cato mobiliare**, G. GIAPPICHELLI, 2004.

Il testo offre un'esaustiva trattazione di tutte le  
problematiche legate alla disciplina del mercato  
mobiliare.

- COSTI R., **Il mercato mobiliare**, G.  
GIAPPICHELLI, 2004

Il volume, alla sua terza edizione, offre  
un'esaustiva trattazione delle questioni legate al  
mercato mobiliare ed ai valori in esso scambiati.

- FALCONE G., GRECO G.L., ROTONDO G.,  
**La responsabilità nella prestazione dei ser-  
vizi di investimento**, GIUFFRÈ, 2004.

Il volume, nella tematica della responsabilità nella  
prestazione di servizi di investimento, prende in  
esame le responsabilità degli intermediari e delle  
loro propaggini operative nonché delle stesse au-  
torità di vigilanza.

- MEROLA F., **I fondi immobiliari**, IL SOLE  
24 ORE, 2004.

Il testo, pensato per gli operatori del settore, e-  
spone in modo chiaro ed esaustivo caratteristi-  
che, vantaggi e opportunità offerte dallo strumen-  
to finanziario nell'ambito della nuova regolamen-  
tazione che lo riguarda.

- SANTI F., **La responsabilità delle socie-  
tà e degli enti**, GIUFFRÈ, 2004.

Il volume, parte della collana "Il diritto privato  
oggi", fornisce un valido strumento per  
l'identificazione delle nuove figure di responsabi-  
lità delle società e degli enti per reati commessi da  
amministratori, rappresentanti, dirigenti, dipen-  
denti e collaboratori.

In questo numero la selezione delle riviste è aggiornata ai numeri ricevuti sino al 21 marzo 2005:

*Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 6/2004;  
*Banche e Banchieri*, n. 4/2004;  
*Contratto e Impresa*, n. 3/2004;  
*Contratto e Impresa/Europa*, n. 2/2004;  
*Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, n. 1/2005;  
*Diritto dell'Informazione dell'Informatica*, n. 6/2004;  
*Diritto e Giustizia (supplemento)*, n. 4/2005;  
*Diritto e Pratica delle Società*, n. 24/2005;  
*Famiglia e Diritto*, n. 6/2004;  
*Giurisprudenza Commerciale*, n. 6/2004;  
*Giurisprudenza di Merito*, n. 1/2005;  
*Giurisprudenza Milanese*, n. 12/2004;  
*Giustizia a Milano*, n. 9/2004;  
*Giustizia Civile*, n. 12/2004;  
*Guida al Diritto*, n. 10/2005;  
*I Contratti*, n. 2/2005;  
*Il Corriere Giuridico*, n. 2/2005;  
*Il Diritto Fallimentare*, n. 6/2004;  
*Il Fallimento*, n. 2/2005;  
*Il Foro Italiano*, n. 1/2005;  
*Il Massimario del Foro Italiano*, n. 9/2004;  
*Int'l Lis*, n. 4/2004;  
*Le Nuove Leggi Civili e Commentate*, n. 6/2004;  
*Rivista delle Aste Giudiziarie*, n. 138/2003;  
*Rivista dell'Esecuzione Forzata*, n. 4/2004;  
*Rivista delle Società*, n. 5/2004.

I redattori di IUSLETTER esaminano inoltre tutte le massime della Cassazione Civile pubblicate dal

**Massimario del Foro Italiano.**

Questo numero è aggiornato alla **sentenza n. 20644 del 25 ottobre 2004** (n. 9/2004 - fasc. n. 17-18).

Tutti i numeri di *Iusletter*, dal n. 1 della V° serie (febbraio 2000), sono disponibili in formato elettronico sul sito **www.lascalaw.com**

Questo numero è stato chiuso il giorno 23 marzo 2005.

# IUSLETTER

E' una testata registrata il 24.9.2001 presso il Tribunale di Milano, al n. 525/01.

E' di proprietà dell'Associazione Professionale

**LA SCALA VENTURA PESENTI  
FAISSOLA GUIDI FAGGELLA  
CIPOLLA DE PASQUALE ROSSI  
& ASSOCIATI  
STUDIO LEGALE**

**MILANO** 20123, Corso Magenta, 42 - TEL. 02/43925.1 - FAX 02/48011624 - milano@lascalaw.com  
**TORINO** 10143, Corso Francia, 25 - TEL. 011/4340782- FAX 011/4344737 - torino@lascalaw.com  
**VICENZA** 36100, Contrà Do Rode, 14 - TEL. 0444/541689 - FAX 0444/546778 - vicenza@lascalaw.com  
**PADOVA** 35131, Via Niccolò Tommaseo, 70/D - TEL. 049/661780 - FAX 049/655813 - padova@lascalaw.com  
**VERONA** 37122, Vicolo S. Domenico, 16 - TEL. 04/8008182 - FAX 045/8008484 - verona@lascalaw.com  
**MANTOVA** 46100, Via Principe Amedeo, 33 - TEL. 0376/222626 - FAX 0376/382346 - mantova@lascalaw.com  
**ROMA** 00187, Via Lazio, 6 - TEL. 06/42019194 - FAX 06/4744084 - roma@lascalaw.com

## Direttore Responsabile

Giuseppe La Scala

## Redattore Capo

Luciana Cipolla

## Comitato di Redazione

Simona Daminelli (coordinamento)  
Mara Beretta (editing)  
Paolo Antonucci  
Simone Bertolotti  
Monica Biella  
Paolo A. Faraone  
Laura Garbati  
Massimo Lattuada  
Federico Morelli  
Isabella Rago  
Flora Schiavenato  
Raffaella Tavacca  
Valentina Zanelli

## Segreteria di Redazione

Cristiana Cianfagna

## Viene distribuita gratuitamente

ai clienti dello studio  
a cura di Cristiana Cianfagna  
(c.cianfagna@lascalaw.com)  
alla quale ci si può rivolgere  
per riceverla (anche via e-mail),  
per ottenere copia di tutto il materiale  
citato e per ogni relativo approfondimento.